

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

615° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 6 LUGLIO 2000

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali.....	<i>Pag.</i>	5
2 ^a - Giustizia	»	32
3 ^a - Affari esteri.....	»	56
6 ^a - Finanze e tesoro	»	65
7 ^a - Istruzione.....	»	69
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni.....	»	72
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	74
11 ^a - Lavoro.....	»	81
12 ^a - Igiene e sanità.....	»	86
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	90

Commissioni riunite

V (Bilancio-Camera) e 5 ^a (Bilancio-Senato)	<i>Pag.</i>	3
--	-------------	---

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i>	96
-------------------------------	-------------	----

Organismi bicamerali

Mafia	<i>Pag.</i>	101
Commissione controllo enti previdenza e assistenza sociale	»	102
Sul ciclo dei rifiuti.....	»	113

COMMISSIONI CONGIUNTE

V (Bilancio, tesoro e programmazione)

della Camera dei deputati

con la

5ª (Programmazione economica, bilancio)

del Senato della Repubblica

GIOVEDÌ 6 LUGLIO 2000

49ª Seduta congiunta

Presidenza del Presidente della 5ª Commissione
Romualdo Vittorio COVIELLO

La seduta inizia alle ore 14,15.

AUDIZIONE

(Doc. LVII, n. 5) Attività conoscitiva preliminare sul Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2001-2004

Audizione di rappresentanti della Corte dei Conti

(Ai sensi dell'articolo 118-bis, comma 3, del Regolamento)

Romualdo Vittorio COVIELLO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante la trasmissione audiovisiva a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Svolge, quindi, un intervento introduttivo.

Il Professor Manin CARABBA, presidente del Coordinamento delle Sezioni riunite della Corte dei conti in sede referente, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono successivamente, ponendo domande e formulando osservazioni, il senatore Giovanni FERRANTE (Democratici di sinistra-L'Ulivo), il deputato Guido POSSA (FI), il Presidente Romualdo Vittorio COVIELLO ed i senatori Luigi VIVIANI (Democratici di sinistra-L'Ulivo) e Antonio PIZZINATO (Democratici di sinistra-L'Ulivo).

Replica quindi il professor Manin CARABBA.

Romualdo Vittorio COVIELLO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti del CNEL

(Ai sensi dell'articolo 118-bis, comma 3, del Regolamento)

Romualdo Vittorio COVIELLO, *presidente*, svolge un intervento introduttivo.

Il dottor Pietro LARIZZA, Presidente del CNEL, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Romualdo Vittorio COVIELLO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti della Commissione tecnica per la spesa pubblica

(Ai sensi dell'articolo 118-bis, comma 3, del Regolamento)

Romualdo Vittorio COVIELLO, *presidente*, svolge un intervento introduttivo.

Il professor Alessandro PETRETTO, Presidente della Commissione tecnica per la spesa pubblica, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, ponendo domande e formulando osservazioni, i deputati Giuseppe NIEDDA (PDU) e Maria CARAZZI (Comunista).

Romualdo Vittorio COVIELLO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,20.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 6 LUGLIO 2000

555^a Seduta*Presidenza del Presidente*

VILLONE

Interviene il ministro per le riforme istituzionali Maccanico e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Franceschini.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(3812) *Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati*

(288) *LA LOGGIA ed altri. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno*

(1006) *PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati*

(1323) *MILIO. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno*

(1935) *COSSIGA. – Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(2023) *BESOSTRI e MURINEDDU. – Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno*

(3190) *FORCIERI ed altri. – Riforma del sistema elettorale del Parlamento*

(3325) *PASSIGLI. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati*

(3476) *DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali*

(3621) MAZZUCA POGGIOLINI. – *Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali*

(3628) LA LOGGIA ed altri. – *Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*

(3633) PIERONI ed altri. – *Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione*

(3634) PIERONI e LUBRANO DI RICCO. – *Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione*

(3689) CÒ ed altri. – *Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*

(3772) PARDINI ed altri. – *Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati*

(3783) TOMASSINI. – *Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati*

(3828) MARINI ed altri. – *Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati*

(4505) ELIA ed altri. – *Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni*

(4553) DI PIETRO ed altri. – *Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati*

(4624) D'ONOFRIO. – *Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati*

(4655) CASTELLI ed altri. – *Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati*

– e petizioni n. 34, n. 250, n. 306, n. 359, 487, 490, 539, 543 e 607 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 28 giugno con l'illustrazione dei subemendamenti riferiti all'emendamento 1.1000 presentato al disegno di legge n. 3812 (assunto come testo base), pubblicato in allegato al resoconto del 21 giugno.

Il senatore LA LOGGIA prende la parola per illustrare i subemendamenti presentati dalla «Casa delle libertà» alla proposta avanzata dalla maggioranza e formalizzata nell'emendamento 1.1000.

Si tratta di un complesso di disposizioni che mirano a correggere la proposta della maggioranza al fine di garantire una più sicura stabilità delle maggioranze parlamentari, la governabilità ed una migliore distribuzione dei seggi tra le coalizioni.

Preliminarmente chiarisce che l'esame delle proposte di riforma della legge elettorale dovrà concludersi al Senato entro luglio, prima della pausa estiva, così da permettere, quanto prima, lo svolgimento di nuove elezioni per il rinnovo delle due Camere. Questa è una precondizione che la sua

parte politica ritiene essenziale per un'utile prosecuzione del dibattito, come anche essenziale è la riforma di alcuni aspetti salienti della normativa sulla comunicazione politica. A quest'ultimo riguardo ricorda che è già stata elaborata una iniziativa legislativa che sarà formalizzata e depositata nei prossimi giorni. Similmente, preannuncia la presentazione di un'organica proposta di revisione della legge per la elezione del Senato, omogenea ai principi ispiratori dei subemendamenti che va ad illustrare, che non crede possano essere oggetto di una trattativa poiché propongono una soluzione chiaramente alternativa, per alcuni significativi aspetti, alla proposta della maggioranza.

Questi subemendamenti, in primo luogo, chiariscono che il voto per la elezione della Camera dei deputati si deve esprimere su una sola scheda ed in forme che evitino in ogni caso ipotesi di voto disgiunto, che separino il voto per il candidato nei collegi uninominali da quello per le liste dei partiti della coalizione ad esso collegate. Questa finalità persegue chiaramente il subemendamento 1.1000/64 secondo il quale, qualora l'elettore esprima il proprio voto soltanto a favore del candidato del collegio il voto si intende esteso alla coalizione allo stesso collegata. Altri subemendamenti prevedono la possibilità di un voto alternativo ovvero congiunto, ma in forme che comunque impediscono il voto disgiunto.

Ad una richiesta di chiarimenti del relatore VILLONE, il senatore LA LOGGIA, ribadisce che l'intento che motiva queste proposte emendative e quello di evitare la possibilità, garantita dalla legislazione vigente, di esprimere per il candidato nei collegi uninominali e per le liste circoscrizionali voti non coerenti.

Il senatore MANZELLA ricorda di aver presentato il subemendamento 1.1000/46 che, facendo prevalere nel caso di divergenza il voto per il candidato di collegio, persegue la medesima finalità volta ad evitare il voto disgiunto.

Il senatore LA LOGGIA, riprendendo la sua esposizione, osserva che la proposta da ultimo illustrata dal senatore Manzella non è in contraddizione con l'intento che ispira le proposte emendative della sua parte politica.

Illustra quindi analiticamente il contenuto del subemendamento 1.100/61 per il quale se l'elettore esprime il voto per più di una lista nella coalizione prescelta, il voto dovrà essere attribuito alla coalizione ai soli fini della attribuzione del premio di governabilità. Il subemendamento 1.1000/62 definisce invece le caratteristiche della scheda elettorale, mentre i subemendamenti 1.1000/63 e 1.1000/64 mirano a garantire all'elettore la massima libertà nella espressione del voto, purché esso sia coerente e non disgiunga la preferenza per la coalizione da quella per il singolo candidato di collegio.

I subemendamenti 1.1000/65, 1.1000/66 ed 1.1000/67 definiscono invece le caratteristiche del premio di governabilità e le modalità per la sua

attribuzione. In proposito osserva che, per una più chiara lettura delle disposizioni, quanto previsto dal subemendamento 1.1000/67, dovrebbe essere anteposto, nella formulazione del testo legislativo, a quanto previsto dal subemendamento 1.1000/66.

Si sofferma quindi sulle caratteristiche del premio di governabilità che dovrebbe essere attribuito alla coalizione vincente che abbia ottenuto più del 40 per cento dei voti a livello nazionale. Il premio è tale da garantire a questa coalizione 378 seggi, pari quindi al 60 per cento dei seggi della Camera dei deputati. Questo premio dovrà essere distribuito in modo proporzionale tra le liste della coalizione vincente sottraendo un corrispondente numero di seggi alle coalizioni perdenti.

Ad una richiesta di chiarimento del senatore ANDREOLLI, il senatore LA LOGGIA, riprendendo la sua esposizione, osserva che, nel caso in cui nessuna coalizione abbia superato il 40 per cento dei voti, il premio non scatta ed i seggi della quota proporzionale sono quindi proporzionalmente distribuiti tra le varie liste in competizione.

Il subemendamento 1.1000/66 chiarisce le modalità di assegnazione del premio di governabilità, che sono state definite in modo tale da garantire un'adeguata rappresentanza dei partiti di minore dimensione all'interno della coalizione vincente. Il numero dei seggi da attribuire ai singoli partiti è infatti definito tenendo conto della cifra elettorale nazionale ottenuta da ciascuno di essi.

Il relatore VILLONE chiede quindi a quali voti si faccia riferimento per definire la soglia del 40 per cento necessaria per l'assegnazione del premio di governabilità.

A questo quesito replica il senatore FISICHELLA, il quale chiarisce che i voti cui si fa riferimento sono quelli espressi per le liste proporzionali.

Ad un'ulteriore richiesta di chiarimento del senatore PARDINI, il senatore LA LOGGIA, riprendendo la sua esposizione, chiarisce che la quota di seggi da attribuire come premio di governabilità è sottratta al numero dei seggi che dovrebbero essere attribuiti alle liste che fanno parte delle coalizioni perdenti.

Al riguardo, il relatore VILLONE osserva che l'effetto risultante dalla proposta illustrata dal senatore La Loggia sembra andare nel senso di una ripartizione di seggi che veda la attribuzione del 60 per cento alla coalizione vincente e del 40 per cento alle altre coalizioni.

Il senatore LA LOGGIA fa presente che le caratteristiche del premio di governabilità sono più chiaramente definite nel subemendamento 1.1000/67 di cui da analiticamente conto.

Passa quindi ad illustrare il subemendamento 1.1000/68, che attribuisce un carattere vincolante al parere espresso dalla speciale Commissione parlamentare che si dovrà pronunciare sullo schema di decreto delegato di ridefinizione del numero e dell'ampiezza dei collegi. Questo subemendamento prevede altresì che il citato parere venga espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti la Commissione.

Il relatore VILLONE osserva che una simile soluzione può essere criticata sotto il profilo della sua legittimità costituzionale, prescrivendo un parere vincolante di un organo parlamentare nel procedimento di adozione di un atto – un decreto legislativo – di esclusiva competenza del Governo.

Il senatore LA LOGGIA crede che comunque si debbano prevedere procedure che garantiscano la imparzialità nella definizione dei nuovi collegi elettorali.

Dà conto quindi del subemendamento 1.1000/69 che reca una disposizione di principio che prevede la estensione alla legge elettorale del Senato dei criteri utilizzati per la definizione della nuova legge elettorale della Camera. Al riguardo, ribadisce la intenzione della sua parte politica di presentare un'apposita iniziativa legislativa che, nell'adeguare ai principi ispiratori dei subemendamenti illustrati la legge per la elezione del Senato, tiene conto dei vincoli costituzionali che prevedono che il Senato è eletto su base regionale prescrivendo un numero minimo di senatori per ciascuna regione.

Illustra infine il subemendamento 1.1000/70 che reca una norma di salvaguardia, analoga a quella prevista dalla legge elettorale del 1993, secondo la quale continua ad applicarsi la disciplina vigente per l'elezione della Camera dei deputati sino a che non sia entrato in vigore il decreto legislativo di ridefinizione del numero e dell'ambito territoriale dei collegi.

Prende quindi la parola il sottosegretario FRANCESCHINI, il quale chiede come i gruppi di opposizione ritengano di risolvere la questione dell'attribuzione del premio di maggioranza nel caso di vittoria di due coalizioni diverse nelle due Camere.

Replicando a tale quesito, il senatore LA LOGGIA ritiene si possa valutare anche la possibilità di una riforma costituzionale, secondo quanto prospettato nelle precedenti sedute dal senatore Manzella, mentre il senatore FISICHELLA osserva che, adottando un sistema analogo per la elezione delle due Camere, il rischio della formazione di maggioranze diverse nelle due Assemblee si riduce fortemente, divenendo un'eventualità improbabile.

Il senatore LA LOGGIA nel ribadire l'intenzione della sua parte politica di presentare un'iniziativa legislativa per la revisione della normativa sulla comunicazione politica, ricorda che questa riprenderà essenzialmente

gli elementi più qualificanti delle proposte emendative presentate dal suo Gruppo nel corso del dibattito sul disegno di legge sulla cosiddetta «*par condicio*».

In primo luogo, questa iniziativa mira a garantire spazi e tempi di informazione uguali per le due principali coalizioni in competizione, riservando alle ulteriori coalizioni spazi e tempi proporzionali alla loro consistenza. In secondo luogo, si intende garantire la possibilità di trasmissione e comunicazione politica al di fuori dello svolgimento della campagna elettorale, ripartendo gli spazi disponibili in modo proporzionale alla consistenza delle forze politiche negli organi da rinnovare. Si prevede inoltre la possibilità di trasmettere messaggi brevi di propaganda anche al di fuori delle campagne elettorali. Per tutte le competizioni elettorali dovranno infine essere applicate regole eguali sia dalle emittenti pubbliche sia da quelle private. A titolo personale si riserva infine di integrare questa proposta con una disposizione che – analogamente a quanto previsto dalla serie di decreti-legge adottati nel corso della precedente legislatura su iniziativa del ministro Gambino – estenda la disciplina sulla parità di condizioni tra le forze politiche nel corso della campagna elettorale, anche alla stampa quotidiana e periodica.

Il relatore VILLONE chiede quindi alcuni chiarimenti sulla formulazione del subemendamento 1.1000/66 dal quale, a suo avviso, emerge un chiaro orientamento stabilizzatore del sistema politico, con una ripartizione di seggi che garantisca alla maggioranza il 60 per cento dei seggi disponibili.

Il senatore FISICHELLA osserva che il sistema proposto mira a garantire alla coalizione vincente una quota pari al 60 per cento dei seggi, mentre il senatore MANZELLA osserva che l'eliminazione dello scorporo e della possibilità del voto disgiunto sono meccanismi capaci di accrescere in modo significativo il carattere maggioritario della composizione elettorale. La previsione quindi di un ulteriore elemento, quale il premio di governabilità ipotizzato dai citati subemendamenti potrebbe incidere in maniera molto significativa, e forse eccessiva, sul risultato elettorale.

Dopo alcuni brevi interventi del senatore FISICHELLA e del relatore VILLONE che si soffermano sulle caratteristiche del premio che si dovrebbe calcolare tenendo conto dei seggi ottenuti nella competizione elettorale, prende la parola il senatore D'ONOFRIO il quale esemplifica alcune possibili applicazioni del meccanismo previsto dai subemendamenti 1.1000/66 e 1.1000/67. La correzione in senso maggioritario che ne consegue dei risultati elettorali non incide, a suo avviso, in modo significativo sulla composizione delle due Camere, quale risulterebbe dalla applicazione del sistema elettorale delineato nella proposta avanzata dai gruppi della maggioranza.

Non condivide questa conclusione il senatore PIERONI, secondo il quale l'effetto distorsivo sulla composizione dell'organo rappresentativo proveniente dalla proposta dell'opposizione è ben più significativo.

Il senatore LA LOGGIA richiama il carattere misto del sistema elettorale vigente, confermato dalla proposta contenuta nell'emendamento 1.1000. L'effetto maggioritario è una conseguenza naturale della competizione nei collegi uninominali; dunque, il meccanismo elettorale proposto dai gruppi di maggioranza è già capace di garantire una maggioranza assoluta di seggi alla coalizione vigente. Il premio previsto dai subemendamenti 1.1000/66 e 1.1000/67, non fa altro che rafforzare questo esito maggioritario della consultazione; un rafforzamento che si rende a suo avviso necessario stante la pratica impossibilità di incidere sulle disposizioni costituzionali che disciplinano la formazione e la vita del Governo, ponendolo al riparo da evenienze quali i cosiddetti «ribaltoni». Non crede quindi che la quota del 60 per cento di seggi da attribuire alla coalizione vincente costituisca un premio esagerato.

Il relatore VILLONE chiede, nel caso la coalizione vincente dovesse avere successo nella quasi totalità dei collegi uninominali, quale sia la quota di seggi che questa coalizione potrà ottenere nella quota proporzionale.

Al riguardo il senatore FISICHELLA precisa che, nel caso la coalizione vincente abbia conseguito nella competizione nei collegi e nella quota proporzionale un numero complessivo di seggi pari o superiore al 60 per cento, la proposta avanzata dai gruppi dell'opposizione non prevede che debba essere attribuito il premio di maggioranza.

Concordano con questa osservazione i senatori LA LOGGIA e CASTELLI, mentre il senatore FALOMI rileva l'insanabile incompatibilità dell'istituto del premio di maggioranza con un sistema maggioritario, come quello che regola la competizione nei collegi uninominali.

Il senatore FISICHELLA osserva che anche la proposta avanzata dalla maggioranza permette un esito maggioritario della competizione; una coalizione che ottenga anche una maggioranza esigua di voti (pari, ad esempio, ad una cifra oscillante tra il trenta e il quaranta per cento) può infatti ottenere la quasi totalità, se non addirittura la totalità, dei seggi attribuiti nei collegi uninominali. A suo avviso, dunque, il premio di governabilità proposto nei subemendamenti 1.1000/66 e 1.1000/67 può avere il virtuoso effetto di attenuare l'esito maggioritario della consultazione elettorale.

Il senatore BESOSTRI crede che le proposte emendative formulate dall'opposizione debbano essere più attentamente valutate. Osserva comunque che l'attribuzione di un premio di maggioranza può essere previ-

sta tenendo conto del numero dei seggi e non di quello dei voti conseguiti dalle coalizioni in competizione. Quanto all'entità del premio, osserva che la previsione di un premio che garantisca il 60 per cento del totale dei seggi disponibili non sia di per sé funzionale alle esigenze della governabilità – per la quale è sufficiente la semplice maggioranza dei seggi –, ma serva a porre rimedio ai rischi derivanti dalla disomogeneità della coalizione di Governo.

A quest'ultimo riguardo il senatore FISICHELLA ricorda che la legge elettorale del 1953 prevedeva un premio che garantiva alla maggioranza un numero di seggi ben superiore al 60 per cento del totale.

Il presidente VILLONE propone infine che il seguito del dibattito sia rinviato al fine di garantire una più compiuta considerazione del complesso dei subemendamenti presentati dalle varie forze politiche. Concorda la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1.1000
(pubblicato in allegato al resoconto del 21/6/00)
ED ULTERIORI EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 3812

Art. 1.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. – L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come richiamato in vigore ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, è sostituito dal seguente:

"Art. 1. – 1. La Camera dei deputati è eletta secondo le norme della Costituzione e del presente testo unico.

2. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata nelle singole circoscrizioni per una quota complessiva pari a 555 seggi, e nel collegio unico nazionale per una quota complessiva pari a 75 seggi".».

1.1000/26

GUBERT

All'articolo 1, premettere al punto 1) il seguente:

«0) al comma 2, la parola: "attribuiti" è sostituita con la seguente: "avviene"».

Conseguentemente, all'articolo 4, capoverso «Art. 18»,

- a) sopprimere il comma 1;*
- b) al comma 4, sopprimere il primo periodo;*

sopprimere l'articolo 7;

sostituire l'articolo 17 con il seguente:

«Art. 17. – Dopo il punto 2), aggiungere il seguente periodo: "Ad esse sono aggiunte le liste espresse da gruppi linguistici storici tutelati ai sensi delle vigenti leggi nonché le liste di ispirazione autonomista che abbiano ottenuto o almeno un seggio in collegi uninominali o almeno il 5 per cento dei voti nella circoscrizione nella quale sono state presentate.";

al punto 4) del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: "Dal numero di seggi spettanti in ogni circoscrizione a ciascuna lista è sottratto il numero di eletti nei collegi uninominali della circoscrizione la cui candidatura sia stata depositata da un rappresentante di tale lista, ai sensi del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 18; qualora tale differenza sia negativa, restano comunque attribuiti a ciascuna lista gli eletti nei collegi uninominali e la somma per tutte le liste e per tutte le circoscrizioni delle eventuali differenze negative viene sottratta al totale di 630 seggi da ripartire con metodo proporzionale, ripetendo di conseguenza la procedura di cui al precedente n. 3)".».

1.1000/37

GUBERT

All'articolo 1, sostituire il punto 1) con il seguente:

«1) al comma 3 la parola: "settantacinque" è sostituita dall'altra: "venticinque"».

1.1000/47

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

All'articolo 1, sostituire il punto 2) con il seguente:

«2) in ogni circoscrizione il cinquanta per cento dei seggi è attribuito mediante riparto tra liste concorrenti ai sensi degli articoli 77, 83 e 84 come modificati».

1.1000/38

GUBERT

All'articolo 1, sostituire il punto 2) con il seguente:

«2) al comma 3 la parola: "venticinque" è sostituita dall'altra: "settantacinque"».

1.1000/48

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. La legge 4 agosto 1993, n. 277, recante nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati, il relativo regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1994, n. 14, il decreto-legge 10 maggio 1996, n. 257, convertito, con modificazioni, dalla

legge 8 luglio 1996, n. 368, e il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536, sono abrogati.

2. La legge 4 agosto 1993, n. 276, il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, emanato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, sono abrogati.

3. Nella legge 10 dicembre 1993, n. 515, nel decreto-legge 4 febbraio 1994, n. 88, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1994, n. 127, e nella legge 31 dicembre 1996, n. 672, e successive modificazioni, sono abrogate le disposizioni il cui contenuto consegue alle norme abrogate ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.

4. Con le abrogazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, sono richiamate in vigore, con le modificazioni di cui alla presente legge, le disposizioni e le tabelle allegate al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 4 agosto 1993, n. 277, e la legge 6 febbraio 1948, n. 29, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 4 agosto 1993, n. 276. Le leggi e le altre norme richiamate ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo continuano ad applicarsi limitatamente alle questioni pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge».

1.1000/35

GUBERT

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. L'articolo 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come richiamato in vigore ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, è sostituito dal seguente:

"Art. 2. - 1. Il Governo, sentite le competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, è delegato a determinare, mediante decreto legislativo, le circoscrizioni dei collegi elettorali in base ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 3.

2. Si procede a revisione delle circoscrizioni dei collegi elettorali, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, successivamente alla pubblicazione ufficiale dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, in conformità ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 3.

3. Ai fini dell'attribuzione dei 75 seggi di cui all'articolo 1, comma 2, alla lista o coalizione di liste che abbia ottenuto sul piano nazionale la maggioranza dei voti validamente espressi, è istituito il collegio unico nazionale".

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 dell'articolo 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

1.1000/27

GUBERT

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. L'articolo 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come richiamato in vigore ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, è sostituito dal seguente:

"Art. 3. – *I.* I collegi per la elezione della Camera dei deputati sono determinati in applicazione dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) nessun collegio può, di norma, includere territori situati al di là dei confini della regione di appartenenza;

b) alla circoscrizione della Valle d'Aosta è assegnato un seggio;

c) salvo il caso delle regioni il cui territorio comprende porzioni insulari, i collegi sono costituiti da un territorio continuo. I collegi non possono frazionare il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, costituiscano due o più collegi;

d) i collegi devono essere sottomultipli delle circoscrizioni elettorali esistenti e multipli dei collegi finalizzati alla elezione dei consigli provinciali e sono costituiti in modo che ad ognuno di essi vengano attribuiti non più di 15 e non meno di 7 deputati, deputati, derogando a tali limiti solo per dare attuazione ai principi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*.

2. Le sezioni elettorali, giacenti nel territorio di due o più collegi, si intendono assegnate al collegio nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio elettorale di sezione".».

1.1000/28

GUBERT

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Il primo comma dell'articolo 14 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come richiamato in vigore ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, è sostituito dal seguente:

"I partiti, i gruppi e i movimenti politici che intendono presentare liste di candidati, devono depositare, presso il Ministero dell'interno, il contrassegno con il quale dichiarano di voler distinguere le liste medesime nei singoli collegi e nel collegio unico nazionale. All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito, del gruppo o del movimento politico".».

1.1000/29

GUBERT

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Il primo comma dell'articolo 18 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come richiamato in vigore ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, è sostituito dal seguente:

"Le liste dei candidati devono essere sottoscritte:

a) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nei collegi fino a 800.000 abitanti;

b) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nei collegi con più di 800.000 abitanti. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni delle liste di candidati per ogni collegio di cui alle lettere *a)* e *b)* è ridotto della metà".».

1.1000/32

GUBERT

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. L'articolo 19 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come richiamato in vigore ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, è sostituito dal seguente:

"Art. 19. – *1.* Ciascuna lista per il collegio unico nazionale deve comprendere un numero di candidati non superiore a 75 ed indicare un pari numero di candidati ai fini delle eventuali sostituzioni.

2. Ciascuna lista può comprendere candidati espressione di liste, presentate nei collegi, contrassegnate con lo stesso simbolo, oppure candidati espressione di liste con simboli diversi tra loro collegate.

3. Al riparto dei seggi di cui all'articolo 1, comma 2, possono altresì accedere liste tra di loro collegate".».

1.1000/31

GUBERT

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Il settimo comma dell'articolo 20 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come richiamato in vigore ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, è sostituito dal seguente:

"Nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve essere specificato con quale contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno la lista medesima intenda distinguersi anche agli effetti delle attribuzioni dei seggi nel collegio unico nazionale".».

1.1000/30

GUBERT

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. L'articolo 86 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come richiamato in vigore ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, è sostituito dal seguente:

"Art. 86. - 1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella stessa lista circoscrizionale o nella stessa lista nazionale segue immediatamente l'ultimo eletto nell'ordine accertato dall'organo di verifica dei poteri".».

1.000/33

GUBERT

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Dopo l'articolo 86 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come richiamato in vigore ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, è inserito il seguente:

"Art. 86-bis. - 1. Ai fini dell'assegnazione dei seggi di cui all'articolo 1, comma 2, l'Ufficio centrale nazionale:

a) determina quale lista abbia ottenuto la più alta cifra elettorale nazionale, attribuendo ad essa 75 seggi;

b) nel caso che la maggioranza sia stata conseguita da una coalizione di liste, procede al riparto dei 75 seggi tra le medesime. A tale fine divide la cifra nazionale dei voti ottenuti dalla coalizione per 75; nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale della coalizione. Divide poi la cifra elettorale nazionale delle liste facenti parte della coalizione per il predetto quoziente: il risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di questi ultimi, a quelle liste che abbiano avuto le maggiori cifre elettorali nazionali: a parità si procede per sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali nazionali delle liste che non hanno raggiunto il quoziente".».

1.1000/34

GUBERT

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

"La votazione è effettuata su due schede; l'elettore può esprimere un voto su una scheda per uno dei candidati nel collegio uninominale tracciando un segno sul relativo contrassegno e un voto su un'altra scheda per una delle liste tracciando un segno sul relativo contrassegno".».

1.1000/49

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

All'articolo 2, comma 2, sopprimere le parole: «che può contenere il nome e il cognome della persona indicata alla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri».

1.1000/15

GUBERT

All'articolo 2, dopo le parole: «Presidente del Consiglio dei ministri», inserire le seguenti: «alternativamente o congiuntamente sul nome

del candidato, nonché», e sopprimere la parola: «ed». Aggiungere, altresì, il seguente comma:

«2-bis. Se l'elettore esprime il voto per più di una lista nella coalizione prescelta, il voto verrà attribuito ai soli fini del premio di governabilità alla coalizione stessa».

1.1000/61 LA LOGGIA, MANTICA, MARTELLI, CASTELLI, D'ONOFRIO

All'articolo 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Dette liste sono formate da candidati e candidate in ordine alternato».

1.1000/36 D'ALESSANDRO PRISCO, MANIERI

Sopprimere l'articolo 3.

1.1000/50 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Le trasmissioni televisive dedicate, ai sensi della legge 10 dicembre 1993 n. 515, e successive modificazioni, alla competizione elettorale sono sempre precedute da una scheda visiva che informa, per ogni simbolo, sulla percentuale di presenza delle candidate e dei candidati, sia nelle liste della quota proporzionale, sia nei collegi uninominali.

2. Nelle pubblicità elettorali di qualsiasi genere, accanto al simbolo deve essere evidenziata la percentuale di presenza delle candidate e dei candidati sia nelle liste per la quota proporzionale sia nei collegi uninominali, presentate dal relativo partito o gruppo politico organizzato».

1.1000/42 MAZZUCA POGGIOLINI, D'ALESSANDRO PRISCO, BUCCIARELLI, DENTAMARO, PASQUALI, MANIERI, FIORILLO, THALER AUSSERHOFER, BERNASCONI, BRUNO GANERI, BONFIETTI, PAGANO, SARTORI, SALVATO

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Le trasmissioni televisive dedicate, ai sensi della legge 10 dicembre 1993 n. 515, e successive modificazioni, alla competizione elettorale sono sempre precedute da una scheda visiva che informa, per ogni simbolo, sulla percentuale di presenza delle candidate e dei candidati, sia nelle liste della quota proporzionale, sia nei collegi uninominali».

1.1000/43 MAZZUCA POGGIOLINI, D'ALESSANDRO PRISCO, BUCCIARELLI, DENTAMARO, PASQUALI, MANIERI, FIORILLO, THALER AUSSERHOFER, BONFIETTI, BERNASCONI, PAGANO, SALVATO

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Le trasmissioni televisive dedicate, ai sensi della legge 10 dicembre 1993 n. 515, e successive modificazioni, alla competizione elettorale, riportano sempre in sovraimpressione accanto al simbolo una scheda visiva che informa, in relazione al simbolo stesso, sulla percentuale di presenza delle candidate e dei candidati, sia nelle liste della quota proporzionale, sia nei collegi uninominali».

1.1000/44 MAZZUCA POGGIOLINI, D'ALESSANDRO PRISCO, BUCCIARELLI, DENTAMARO, PASQUALI, MANIERI, FIORILLO, THALER AUSSERHOFER, BERNASCONI, BONFIETTI, PAGANO, SALVATO

All'articolo 4, capoverso «Art. 18», nel comma 1, primo periodo sopprimere le parole da: «Questi possono», fino a: «contraddistinti dal medesimo contrassegno».

1.1000/51

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

All'articolo 4, capoverso «Art. 18», nel comma 1, sopprimere il penultimo e l'ultimo periodo.

1.1000/16

GUBERT

All'articolo 4, capoverso «Art. 18», nel comma 1, sopprimere il penultimo periodo.

1.1000/17

GUBERT

All'articolo 4, capoverso «Art. 18», nel comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

1.1000/18

GUBERT

All'articolo 4, capoverso «Art. 18», nel comma 2, sopprimere le parole: «nonché la lista o le liste con le quali il candidato eventualmente si collega».

1.1000/52

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

All'articolo 4, capoverso «Art. 18», nel comma 2, sopprimere il secondo periodo.

1.1000/1

GUBERT

All'articolo 4, capoverso «Art. 18», nel comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

1.1000/19

GUBERT

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. I partiti o gruppi politici organizzati possono presentare, individualmente o anche congiuntamente, nelle liste di cui all'articolo 5 della presente legge, candidate e candidati in ordine alternato, e nei collegi di cui all'articolo 7 della presente legge, candidate e candidati in egual numero.

2. Qualora un partito scelga di non utilizzare la possibilità di cui al primo comma, la quota parte del 5 per cento di rimborso delle spese elettorali da utilizzare per promuovere la presenza femminile di cui all'articolo 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157, aumenterà in modo inversamente proporzionale alla percentuale di presenza di donne nelle liste,

fino al tetto del 50 per cento della quota di finanziamento complessivo spettante ad ogni forza politica.

3. L'Ufficio nazionale del Collegio centrale di garanzia elettorale della Corte dei conti ogni anno verifica l'effettivo utilizzo della quota vincolata di cui al precedente comma, e ne informa i Presidenti delle Camere. La quota di finanziamento che risulti non utilizzata nelle modalità di cui al comma precedente, viene detratta dalla quota di finanziamento spettante per l'anno successivo, e destinata alle iniziative promosse dalla Commissione nazionale per le pari opportunità fra uomo e donna».

1.000/45 MAZZUCA POGGIOLINI, D'ALESSANDRO PRISCO, BUCCIARELLI, DENTAMARO, PASQUALI, MANIERI, FIORILLO, THALER AUSSERHOFER, BERNASCONI, BONFIETTI, PAGANO, CASTELLANI Carla, SALVATO

All'articolo 5, capoverso «Art. 18-bis», nel comma 2, sostituire le parole: «con metodo proporzionale», con le seguenti: «tramite riparto tra liste concorrenti».

1.1000/2 GUBERT

Sopprimere l'articolo 6.

1.1000/20 GUBERT

Sopprimere l'articolo 7.

1.1000/53 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere l'articolo 9.

1.1000/3 GUBERT

All'articolo 9, capoverso «Art. 31», sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La scheda è fornita a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle Tabelle B, C e H, allegata al presente Testo Unico e riproduce in facsimile i contrassegni di tutte le

candidature nei collegi uninominali e di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 24».

1.1000/62 LA LOGGIA, MANTICA, MARTELLI, CASTELLI, D'ONOFRIO

All'articolo 9, capoverso «Art. 31», nel comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: «e che può eventualmente contenere» fino alla fine del periodo.

1.1000/21 GUBERT

All'articolo 9, capoverso «Art. 31», nel comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da: «In caso di collegamento» fino a: «liste collegate»; nonché le parole da: «Nel caso in cui» fino a: «della lista medesima».

1.1000/54 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere l'articolo 12.

1.1000/4 GUBERT

All'articolo 12, comma 1, punto 1), sostituire le parole: «una scheda e la consegna all'elettore opportunamente piegata» con le seguenti: «due schede e le consegna all'elettore opportunamente piegate».

1.1000/56 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

All'articolo 12, comma 1, punto 2), sostituire le parole: «sul contrasegno di una delle liste, anche non collegata al candidato prescelto», con le seguenti: «sulla scheda dei candidati uninominali e un solo segno sulle liste proporzionali».

1.1000/57 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

All'articolo 12, comma 1, punto 2), sopprimere le parole: «anche non».

1.1000/63 LA LOGGIA, MANTICA, MARTELLI, CASTELLI, D'ONOFRIO

All'articolo 12, comma 1, punto 2), sostituire le parole: «la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderle».

1.1000/58

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

All'articolo 12, comma 1, punto 2), sostituire le parole:

Sopprimere l'articolo 13.

1.1000/5

GUBERT

1.1000/55 (Identico all'em. 1.1000/5)

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

All'articolo 13, capoverso «Art. 59», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di voto espresso per una lista diversa da quella cui è collegato il candidato di collegio per cui si è votato, si intende validamente espresso soltanto il voto a favore del candidato di collegio.».

1.1000/46

MANZELLA

All'articolo 13, capoverso «Art. 59», dopo il primo comma aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora l'elettore esprima il proprio voto soltanto a favore del candidato del collegio, il voto si intende esteso alla coalizione collegata allo stesso.».

1.1000/64

LA LOGGIA, MANTICA, MARTELLI, CASTELLI, D'ONOFRIO

Sopprimere l'articolo 14.

1.1000/6

GUBERT

All'articolo 14, primo periodo, alla fine, dopo la parola: «spoglio», inserire le seguenti: «, prima delle schede dei collegi uninominali poi delle schede delle liste proporzionali».

1.1000/59

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

All'articolo 14, comma 1, in fine, aggiungere le seguenti parole:
«Analogo procedimento si segue per il conteggio delle schede delle liste proporzionali».

1.1000/60

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere l'articolo 15.

1.1000/7

GUBERT

All'articolo 16, comma 1, punto 2), primo periodo, dopo la parola: «lista», inserire le seguenti: «e coalizione». Inoltre, al punto 3), dopo le parole: «la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista», inserire le seguenti: «e coalizione» e alla fine del punto 3) aggiungere: «e coalizione».

1.1000/65

LA LOGGIA, MANTICA, MARTELLI, CASTELLI, D'ONOFRIO

Sostituire l'articolo 17 con il seguente:

«Art. 17. – 1. Al comma 1 dell'articolo 83 del testo unico, al n. 1) dopo le parole: "di ciascuna lista" sono inserite le seguenti: "e coalizione" e dopo le parole: "dalle liste" aggiungere le seguenti: "e coalizioni".

2. Al comma 1 dell'articolo 83 del testo unico, il n. 2) è sostituito dal seguente:

«2) individua quindi le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il cinque per cento dei voti validi espressi».

3. Al comma 1 dell'articolo 83 del testo unico, dopo il n. 2) inserire i seguenti:

"1-*bis*) Accerta quale coalizione abbia superato il 40 per cento dei voti e sia vincente per l'assegnazione del premio di governabilità. Determina altresì il numero dei seggi uninominali attribuiti ad ogni coalizione o lista. Dopo aver detratto i seggi già attribuiti alla coalizione vincente nei collegi uninominali, alla stessa coalizione vengono aggiunti i seggi spettanti sulle liste proporzionali circoscrizionali fino al raggiungimento del 60 per cento totale dei seggi, tenuto conto della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista.

2-*ter*) Alle altre coalizioni spetta, oltre agli eletti nei collegi uninominali la differenza dei seggi restanti, detratti quelli attribuiti alle liste di cui al numero 2".

4. Al comma 1 dell'articolo 83 del testo unico, al n. 3) le parole: "tra le liste" sono sostituite dalle seguenti: "tra le coalizioni" e dopo tutte le

parole: "numero 2)" sono inserite le seguenti: "2-bis) e 2-ter)" e dopo le parole: "quoziente elettorale nazionale" sono inserite le seguenti: "per ciascuna di essa".».

1.1000/66 LA LOGGIA, MANTICA, MARTELLI, CASTELLI, D'ONOFRIO

All'articolo 17, nel punto 2), aggiungere il seguente periodo: «Ad esse sono aggiunte le liste espresse da gruppi linguistici storici tutelati ai sensi delle vigenti leggi nonché le liste di ispirazione autonomista che abbiano ottenuto o almeno un seggio in collegi uninominali o almeno il 5 per cento dei voti nella circoscrizione nella quale sono state presentate».

1.1000/8 GUBERT

All'articolo 17, nel punto 2), sostituire le parole: «cinque per cento» con le seguenti: «quattro per cento».

1.1000/23 GUBERT

All'articolo 17, nel punto 2), sostituire le parole: «cinque per cento» con le seguenti: «ottocentomila voti validi espressi».

1.1000/24 GUBERT

All'articolo 17, nel punto 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o che facciano parte di gruppi di liste di cui all'articolo 18 che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il cinque per cento dei voti validi espressi».

1.1000/40 PIERONI, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA
Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, RONCHI,
RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

All'articolo 17, nel punto 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o che siano collegate ad almeno sei candidati eletti in collegi uninominali».

1.1000/41 PIERONI, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA
Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, RONCHI,
RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Premio di governabilità)

1. Alla coalizione vincente che abbia superato il 40 per cento dei voti su base nazionale, è attribuito come premio di governabilità, una quota variabile di deputati per garantirle il raggiungimento del 60 per cento dei seggi.

2. Tale premio di governabilità si ottiene detraendo i seggi dalla quota proporzionale spettante ai partiti delle coalizioni perdenti.

3. Il restante numero di deputati eletti è attribuito ai diversi partiti in base ai voti ottenuti dalle liste concorrenti, purché abbiano conseguito almeno il cinque per cento dei voti validi espressi a norma dell'articolo 17».

1.1000/67

LA LOGGIA, MANTICA, MARTELLI, CASTELLI, D'ONOFRIO

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Dopo l'articolo 93 del testo unico, aggiungere il seguente ulteriore articolo:

"Art. 93-bis. - *(Disposizioni speciali per la circoscrizione "Trentino-Alto Adige 2" (Provincia Autonoma di Bolzano)).* – 1. L'elezione nella circoscrizione "Trentino-Alto Adige 2" ("Provincia Autonoma di Bolzano") è regolata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili e con le modificazioni seguenti:

- 1) alla circoscrizione spettano cinque deputati;
- 2) nella circoscrizione quattro seggi sono attribuiti nell'ambito di altrettanti collegi uninominali, nei quali risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti;
- 3) nella circoscrizione un seggio è attribuito in ragione proporzionale mediante riparto tra liste concorrenti a norma degli articoli 77, 83 e 84;
- 4) nella circoscrizione il quarto periodo dell'articolo 18, comma 1 e l'articolo 83, comma 1, n. 2) non trovano applicazione per le liste presentate da partiti che sono espressione di minoranze linguistiche riconosciute.

2. Il Tribunale di Bolzano, costituito ai sensi dell'articolo 13, con l'intervento di tre magistrati, ha le funzioni di Ufficio centrale elettorale».

Di conseguenza va modificata la Tabella A istituendo, in modifica del n. 6), le circoscrizioni: Trentino-Alto Adige 1 (Provincia Autonoma di Trento) e Trentino-Alto Adige 2 (Provincia Autonoma di Bolzano).

1.1000/39

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

All'articolo 20, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso nel quale il numero di collegi uninominali attribuiti alla circoscrizione della regione Trentino-Alto Adige sia in numero dispari, un collegio è individuato con parti del territorio della provincia di Trento e parti della provincia di Bolzano; i collegi in provincia di Bolzano sono individuati in modo da facilitare l'elezione di almeno un deputati appartenente al gruppo linguistico italiano».

1.1000/14

GUBERT

All'articolo 20, comma 2, sostituire la parola: «trenta», con la seguente: «sessanta».

1.1000/9

GUBERT

All'articolo 20, comma 2, in fine, aggiungere le seguenti parole: «e indicati pariteticamente dalla maggioranza e dalla opposizione».

1.1000/25

GUBERT

All'articolo 20, comma 3, primo periodo, sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «trenta».

1.1000/10

GUBERT

All'articolo 20, comma 3, sostituire la parola: «venti» con la seguente: «trenta».

1.1000/11

GUBERT

All'articolo 20, comma 3, dopo la parola: «opposizioni» inserire le seguenti parole: «garantendo comunque un rappresentante per ciascun

gruppo parlamentare e per ciascuna frazione riconosciuta del gruppo misto formata da almeno due senatori o da quattro deputati».

1.1000/12

GUBERT

All'articolo 20, comma 3, alla fine del primo periodo, dopo le parole: «delle opposizioni;» inserire il seguente periodo: «il parere espresso dalla commissione a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti è vincolante». Sopprimere altresì dalle parole: «laddove lo schema», fino a: «termini assegnati».

1.1000/68

LA LOGGIA, MANTICA, MARTELLI, CASTELLI, D'ONOFRIO

All'articolo 20, comma 3, dopo le parole: «proposte della Commissione di esperti» inserire le seguenti: «o disattenda le osservazioni della Commissione parlamentare».

1.1000/13

GUBERT

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

*(Estensione delle norme di elezione della Camera dei deputati
al Senato della Repubblica)*

1. Le elezioni per il Senato della Repubblica si svolgono secondo un sistema elettorale contenente i medesimi principi di cui alla presente legge, nel rispetto delle norme costituzionali».

1.1000/69

LA LOGGIA, MANTICA, MARTELLI, CASTELLI, D'ONOFRIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Norma di salvaguardia)

1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 20 continua ad applicarsi la disciplina per la Camera dei deputati

prevista dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni».

1.1000/70 LA LOGGIA, MANTICA, MARTELLI, CASTELLI, D'ONOFRIO

Art. 3.

Sopprimere l'articolo.

3.1002

GUBERT

Art. 10.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. – 1. Nessuno può essere candidato in più di tre collegi uninominali, né in più di due liste circoscrizionali, pena la nullità della sua elezione.

2. Nessun candidato può essere compreso in liste circoscrizionali portati contrassegni diversi».

10.1002

GUBERT

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 6 LUGLIO 2000

608^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Maggi.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(3813) PINTO ed altri. – Misure per l'accelerazione dei giudizi e previsione di equa riparazione in caso di violazione del «termine ragionevole» del processo

– e petizioni nn. 17 e 437 ad esso attinenti

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Si prosegue nell'esame degli emendamenti riferiti al capo I del disegno di legge.

Il presidente PINTO, in considerazione dell'esigenza di assicurare una rapida definizione dell'*iter* del disegno di legge in titolo, ritira tutti gli emendamenti a sua firma riferiti al capo I, fermo restando che le indicazioni contenute in tali proposte emendative, nonché nelle altre presentate, potranno costituire la base per un ulteriore approfondimento in vista dell'esame in Assemblea, nel corso del quale i contenuti del disegno di legge potranno eventualmente essere ampliati con l'approvazione di emendamenti, recanti modifiche ai codici di rito, sui quali sia stato possibile realizzare un'ampia convergenza.

Il senatore RUSSO condivide le considerazioni testè svolte dal presidente Pinto circa l'esigenza di una rapida definizione dell'*iter* del disegno di legge in titolo e ritira pertanto gli emendamenti a sua firma riferiti al capo I nell'auspicio che comunque, in vista del successivo esame in Assemblea, sia possibile raggiungere un accordo su alcune delle proposte

presentate in Commissione, eventualmente apportando ad esse gli opportuni correttivi.

Aggiunge quindi la sua firma agli emendamenti presentati dal senatore Fassone e li ritira.

Il sottosegretario di Stato MAGGI ritira gli emendamenti presentati dal Governo riferiti al capo I del disegno di legge.

Il relatore FOLLIERI ritira l'emendamento 1.0.24, condividendo i rilievi formulati dal senatore Russo e dal presidente Pinto.

Il senatore CENTARO ritira l'emendamento 01.1 e giudica opportuna la decisione di ritirare tutti gli emendamenti riferiti al capo I del disegno di legge.

Il senatore PREIONI alla luce del ritiro degli emendamenti riferiti al capo I del disegno di legge non insiste per la votazione della sua proposta di stralcio riferita a questa parte del disegno di legge.

Posto ai voti, è quindi approvato l'articolo 1.

Accogliendo un suggerimento del senatore RUSSO, la senatrice SCOPELLITI modifica l'emendamento Tit. 1.1 nell'emendamento Tit. 1.1 (Nuovo testo).

Posto ai voti, è quindi approvato l'emendamento Tit. 1.1 (Nuovo testo).

Si passa alla votazione sul conferimento del mandato al relatore.

Il senatore PREIONI annuncia il voto favorevole del Gruppo Lega Forza Nord Padania, sebbene sia necessario sottolineare come il disegno di legge in titolo rappresenti una misura del tutto inadeguata e comporti l'introduzione nell'ordinamento italiano di un meccanismo che determinerà, in concreto, un ulteriore contenzioso.

Il senatore RUSSO annuncia il voto favorevole del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo, sottolineando peraltro come le considerazioni da ultimo svolte dal senatore Preioni abbiano un loro fondamento e come, proprio per tale ragione, sia fortemente auspicabile che nel corso del prossimo esame in Assemblea, sia possibile inserire nel disegno di legge anche interventi ulteriori che, incidendo sui codici di rito, siano suscettibili di determinare un'effettiva riduzione dei tempi processuali.

Il senatore CALLEGARO annuncia la sua astensione, richiamando l'attenzione sul fatto che il disegno di legge in titolo non affronta, in

realtà, le cause effettive dell'eccessiva lunghezza delle procedure giurisdizionali.

Il presidente PINTO annuncia il voto favorevole e, dopo aver sottolineato l'impegno del relatore, senatore Follieri, e l'importanza del lavoro sin qui svolto dalla Commissione, formula anch'egli l'auspicio che in sede di esame del disegno di legge n.3813 da parte dell'Aula del Senato si possano approvare alcuni emendamenti che, intervenendo sui codici di procedura civile e di procedura penale, siano in grado di assicurare un effettivo contenimento dei tempi processuali.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore Follieri a riferire in senso favorevole sul disegno di legge in titolo con le modificazioni ad esso apportate nel corso dell'esame, autorizzandolo ad effettuare gli interventi di coordinamento formale che si rendessero necessari.

La seduta termina alle ore 9.

609^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Maggi.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(4298) Disposizioni in materia di funzioni del giudice tutelare e dell'amministratore di sostegno, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e del disegno di legge di iniziativa dei deputati Giacco ed altri.

– e **petizione n. 338 ad esso attinente**

(1968) MANCONI. – *Norme per la tutela delle persone fisicamente o psichicamente non autosufficienti e per l'istituzione dell'amministratore di sostegno a favore delle persone impossibilitate a provvedere alla cura dei propri interessi*

(3491) RIPAMONTI ed altri. – *Istituzione dell'amministratore di sostegno e degli uffici pubblici di tutela*

(246) BETTONI BRANDANI ed altri. – *Infermità di mente: riforma del codice civile* (Esame congiunto e rinvio dei disegni di legge nn. 4298, 1968 e 3491. Esame del disegno di legge n. 246 e rinvio)

Il presidente PINTO, dopo aver ricordato che i disegni di legge in titolo si trovano ora in sede referente in seguito ad una richiesta in tal senso avanzata dal prescritto numero di senatori ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento, propone di dare per acquisite le precedenti fasi procedurali.

Conviene la Commissione.

Il relatore PETTINATO si sofferma quindi sul disegno di legge n. 246, che non rientrava fra quelli già congiunti con il disegno di legge n. 4298 in sede deliberante, per sottolineare come si tratti di una proposta normativa che, pur avendo anch'essa ad oggetto l'introduzione della figura dell'amministratore di sostegno, si muove però in una prospettiva di più ampio respiro affrontando altresì anche problematiche collegate, ma diverse. Il disegno di legge ha senz'altro il pregio di una maggiore organicità e parte dalla constatazione dell'insufficienza dell'attuale assetto normativo ai fini della tutela delle persone disabili. A fronte di ciò si propone di intervenire sia nel senso di una razionalizzazione e modernizzazione degli istituti della interdizione e della inabilitazione, sia attraverso l'inserimento direttamente nel codice civile della nuova figura dell'amministrazione di sostegno. Il carattere sistematico dell'intervento riformatore delineato nel disegno di legge n. 246 costituisce senz'altro uno dei maggiori pregi dello stesso e avrebbe forse addirittura potuto consigliare di assumere proprio questo testo a base della discussione, qualora esso fosse stato congiunto fin dall'inizio agli altri disegni di legge in titolo. Nella situazione attuale, tuttavia, tenuto conto soprattutto dell'esigenza di evitare interventi tali da stravolgere l'articolato già approvato dalla Camera dei deputati, ritiene che non sia opportuno congiungere il disegno di legge n. 246 con i disegni di legge nn. 4298, 1968 e 3491.

Il senatore CENTARO premette che l'intervento del legislatore nella materia in oggetto deve essere attuato al riparo da ogni emotività, e ricorda – inoltre – che il codice civile contempla istituti – come la procura – che in linea di massima potrebbero soccorrere anche nelle situazioni per le quali si propone l'introduzione dell'amministratore di sostegno. Non è peraltro contrario ad un intervento concernente l'introduzione e la regolamentazione di tale nuovo istituto purché esso si muova in modo sistematico all'interno del codice civile, come previsto dal disegno di legge n. 246 che gli appare un interessante punto di avvio. Ritiene che allo stato in cui attualmente si trova la trattazione della materia, una attenta ricognizione sugli emendamenti presentati – dei quali già alcuni si propongono di inserire la normativa in questione nel codice civile – consenta di prefigurare un risultato conforme alle aspettative da lui enunciate, risultato che potrebbe essere raggiunto avvalendosi del tempo a ciò necessario. Dopo aver ribadito che le sue osservazioni muovono da un intento assolutamente costruttivo, suggerisce che il relatore proceda all'elaborazione di un testo per i disegni di legge in titolo, che sia però configurato come modificativo del codice civile.

Il senatore RUSSO, premesso che la proposta del senatore Centaro ha senza dubbio il pregio della razionalità, ha però il timore che l'avviarsi su una riscrittura del testo licenziato dalla Camera dei deputati con l'ampiezza di intervento prefigurata nell'A.S. n.246, potrebbe determinare un allungamento dei tempi incompatibile – a suo avviso – con quelle esigenze di rapido intervento, circoscritto all'introduzione dell'amministratore di sostegno, che era emersa anche in occasione delle audizioni svolte dalla Commissione sui disegni di legge in titolo. Dopo aver ribadito l'apprezzamento nei confronti del disegno di legge n.246 anche per i suoi aspetti di completezza, ritiene che si potrebbe ragionevolmente accogliere una soluzione intermedia con la quale l'amministratore di sostegno potrebbe essere regolamentato introducendo le relative modifiche nel codice civile.

Il senatore CENTARO concorda.

Il senatore Antonino CARUSO, dopo aver condiviso il consenso espresso dal senatore Centaro, ricorda che egli stesso ha presentato emendamenti volti ad inserire la disciplina dell'amministratore di sostegno nel codice civile. Considerato che tale nuova figura effettua una non marginale «invasione di campo» rispetto all'interdizione e all'inabilitazione e che, comunque, la sua introduzione potrebbe corrispondere all'esigenza – che emerge in modo significativo dalle non coerenti applicazioni giurisprudenziali di tali istituti – di fornire ai magistrati la possibilità di avvalersi di questo istituto per certi versi intermedio, sottolinea l'esigenza imprescindibile di operare a tal fine in modo sistematico sul codice civile. Dà quindi atto al relatore del serio ed approfondito lavoro di preparazione dal lui compiuto in vista dell'esame degli emendamenti, e conclude suggerendo di rinviare l'esame del disegno di legge n. 246, proprio per l'ampiezza della sua portata, ad un momento successivo, pur tenendo conto della sola parte attinente la disciplina dell'amministrazione di sostegno.

La senatrice SCOPELLITI ricorda come, nel corso delle audizioni che hanno avuto luogo in sede di Ufficio di presidenza allargato, l'esigenza di una definitiva approvazione del testo già approvato dalla Camera dei deputati sia stata evidenziata con forza, corrispondendo ad attese largamente diffuse nella società e fra gli operatori del settore. D'altra parte non può non evidenziarsi come il disegno di legge n. 246 abbia contenuti solo parzialmente corrispondenti con la problematica della istituzione dell'amministrazione di sostegno per cui è a suo avviso opportuno che non si proceda alla congiunzione di questo disegno di legge con i disegni di legge nn. 4298, 1968 e 3491. Soluzione preferibile sarebbe, a suo avviso, quella di dare mandato al relatore di predisporre un testo per i disegni di legge nn. 4298, 1968 e 3491 che tenga conto sia degli emendamenti presentati sia dell'esigenza di inserire il complesso delle nuove previsioni normative in maniera coerentemente sistematica nell'ambito del codice civile.

Il senatore RUSSO ritiene opportuna e condivisibile la proposta avanzata dalla senatrice Scopelliti ed osserva che, nel predisporre un testo per i disegni di legge nn. 4298, 1968 e 3491 secondo tali indicazioni, il relatore potrebbe altresì tener conto dei suggerimenti che, con specifico riferimento alla materia dell'amministrazione di sostegno, possono essere ricavati dal disegno di legge n. 246.

Su proposta del presidente PINTO, la Commissione conviene di non congiungere il disegno di legge n. 246 con i disegni di legge nn. 4298, 1968 e 3491 e di dare mandato al relatore di predisporre un testo per questi ultimi disegni di legge conformemente alle indicazioni emerse nel corso del dibattito.

Il presidente PINTO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 4298, 1968 e 3491 nonché il seguito dell'esame del disegno di legge n. 246.

La seduta termina alle ore 15,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3813**Capo I.**

Sopprimere il capo.

01.1

CENTARO, SCOPELLITI, GRECO, PERA

Sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni per l'accelerazione del processo civile e del processo penale».

01.2

PINTO

Dopo la rubrica del Capo, inserire il seguente articolo:

«Art. 01.

(Sospensione del processo in caso di proposizione del regolamento di competenza)

1. L'articolo 48 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Art. 48. - *(Sospensione dei processi)*. – Il giudice della causa relativamente alla quale è chiesto il regolamento di competenza sospende con ordinanza il processo se non ritiene l'istanza manifestamente inammissibile o la contestazione della competenza manifestamente infondata"».

01.3

PINTO

Dopo la rubrica del Capo, inserire il seguente articolo:

«Art. 01.

(Ricusazione del giudice)

1. L'ultimo comma dell'articolo 52 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "Il giudice ricusato può compiere esclusivamente gli atti di istruzione urgenti, salva la facoltà delle parti di chiedere per gravi motivi la rinnovazione o la revoca degli atti compiuti in caso di successivo accoglimento dell'istanza di ricusazione".

2. Nel secondo comma dell'articolo 53 del codice di procedura civile, dopo le parole "il giudice ricusato", aggiungere le seguenti: ", sentite le parti".

3. Nell'articolo 54 del codice di procedura civile, al terzo comma è aggiunto il seguente periodo: "È inammissibile una nuova istanza di ricusazione per i medesimi motivi o per motivi già noti prima della decisione sulla ricusazione".

4. Il quarto comma dell'articolo 54 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "Con l'ordinanza è fissata l'udienza per la continuazione del processo e di essa è data notizia al giudice ed alle parti"».

01.4

PINTO

Dopo la rubrica del Capo, inserire il seguente articolo:

«Art. 01.

(Cumulo oggettivo)

1. L'articolo 104 del codice di procedura civile è abrogato».

01.5

PINTO

Dopo la rubrica del Capo, inserire il seguente articolo:

«Art. 01.

(Termini ordinatori)

1. Nel primo periodo dell'articolo 154 del codice di procedura civile, dopo le parole "a pena di decadenza", aggiungere le seguenti: ", con provvedimento motivato".

2. Dopo l'articolo 154 del codice di procedura civile inserire il seguente:

"Art. 154-bis. - (*Decadenza in caso di mancato rispetto del termine ordinatorio*). – Fatti salvi gli effetti dell'abbreviazione o della proroga disposte ai sensi dell'articolo che precede, in caso di mancato rispetto del termine ordinatorio il giudice, apprezzate le circostanze, pronunzia la decadenza della parte. Si applica l'articolo 184-bis"».

01.6

PINTO

Dopo la rubrica del Capo, inserire il seguente articolo:

«Art. 01.

(Fissazione di udienze successive)

1. Nell'ultimo comma dell'articolo 168-bis del codice di procedura civile, dopo la parola "decreto" aggiungere la seguente: "motivato".

2. Nel primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile, dopo le parole "una udienza successiva", inserire le seguenti: "non oltre i centoventi giorni,".

3. Nel secondo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile, dopo le parole "fissa una nuova udienza", inserire le seguenti: "non oltre i sessanta giorni"».

01.7

PINTO

Dopo la rubrica del Capo, inserire il seguente articolo:

«Art. 01.

Nel secondo comma dell'articolo 175 del codice di procedura civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; rileva d'ufficio le decadenze e le preclusioni"».

01.8

IL GOVERNO

Dopo la rubrica del Capo, inserire il seguente articolo:

«Art. 01.

(Divieto delle udienze di mero rinvio)

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 180 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente: "Le udienze di mero rinvio sono vietate; qualora sia richiesto il termine per l'esame di nuove istanze svolte nel corso dell'udienza, il giudice, ove non ritenga di provvedere nel corso della medesima udienza, si riserva di decidere con separato provvedimento, assegnando un termine per il deposito di memorie scritte"».

01.9

IL GOVERNO

Dopo la rubrica del Capo, inserire il seguente articolo:

«Art. 01.

(Tentativo di conciliazione giudiziale e spese)

1. Il secondo comma dell'articolo 185 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "Quando le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della convenzione conclusa. Il processo verbale costituisce titolo esecutivo sia per l'espropriazione sia per l'esecuzione in forma specifica. Rimane salvo il diritto di far valere, anche in sede di opposizione all'esecuzione, l'invalidità dell'accordo di conciliazione intervenuto tra le parti".

2. Nell'articolo 183 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente: "Quando la conciliazione non riesce, nel caso di diritti disponibili ciascuna parte deve indicare le condizioni in base alle quali sarebbe disposta a conciliare. Le posizioni espresse dalle parti sono valutate in sede di decisione sulle spese processuali"».

01.10

PINTO

Dopo la rubrica del Capo, inserire il seguente articolo:

«Art. 01.

(Consulente tecnico)

1. Nel terzo comma dell'articolo 195 del codice di procedura civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", prorogabile, sentite le parti,

per una sola volta. Il consulente che senza giustificato motivo non osserva il termine decade dall'incarico e il giudice può condannarlo ad una sanzione pecuniaria adeguata alle circostanze"».

01.11

PINTO

Dopo la rubrica del Capo, inserire il seguente articolo:

«Art. 01.

(Svolgimento delle consulenze tecniche)

1. Dopo l'articolo 195 del codice di procedura penale civile è inserito il seguente:

"Art. 195-bis. - *(Termini per il deposito della relazione e delle osservazioni dei consulenti di parte)*. – Il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 195 non può eccedere i sessanta giorni dalla data di conferimento dell'incarico. Nell'ipotesi di eccezionale difficoltà e complessità dell'indagine, il termine può essere fissato in giorni centoventi.

In caso di gravi e comprovate ragioni, il consulente può ottenere che i termini di cui al primo comma siano prorogati di ulteriori sessanta giorni; il provvedimento di proroga, ove emesso fuori udienza, è comunicato alle parti dalla cancelleria.

Nell'ipotesi di inosservanza dei termini, il giudice, alla prima udienza successiva, dispone la sostituzione del consulente, dandone comunicazione al presidente del tribunale ai fini di cui all'articolo 19 delle disposizioni di attuazione.

I consulenti di parte possono redigere osservazioni conclusive, per iscritto, che devono essere trasmesse al consulente tecnico d'ufficio fino a dieci giorni prima della data fissata per il deposito della relazione; il termine ha carattere perentorio; il consulente tecnico d'ufficio allega alla relazione le osservazioni ricevute nel termine di cui sopra, aggiungendo le proprie valutazioni al riguardo"».

01.12

IL GOVERNO

Dopo la rubrica del Capo, inserire il seguente articolo:

«Art. 01.

(Termini per la riassunzione)

1. Nel primo comma dell'articolo 307 del codice di procedura civile, le parole "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "sei mesi".

2. Nell'articolo 355 del codice di procedura civile, dopo le parole "termine perentorio", aggiungere le seguenti: "non superiore a novanta giorni".

3. Nel primo comma dell'articolo 392 del codice di procedura civile, le parole "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "nove mesi"».

01.13

PINTO

Art. 1.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Termine per l'opposizione all'esecuzione)

1. All'articolo 501 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente comma: "In ogni caso, il provvedimento che dispone l'assegnazione o la vendita è emanato non prima di novanta giorni e non oltre nove mesi dal pignoramento".

2. All'articolo 615 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente comma: "L'opposizione all'espropriazione si propone fino al provvedimento che dispone l'assegnazione o la vendita a norma del terzo comma dell'articolo 502. Si applica l'articolo 184-bis."».

1.0.1

PINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Prestazioni fungibili di fare e termine per l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo)

1. Nel primo comma dell'articolo 633 del codice di procedura civile, dopo le parole: "cosa mobile determinata", sono aggiunte le seguenti: "o ad una prestazione fungibile di fare".

2. Nel primo comma dell'articolo 650 del codice di procedura civile, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'opposizione è ammessa in ogni altro caso in cui l'intimato prova di non averla potuta proporre tempestivamente per caso fortuito, forza maggiore o legittimo impedimento".

3. Nell'articolo 650 del codice di procedura civile, il terzo comma è sostituito dal seguente: "L'opposizione di cui al primo comma si propone

nel termine perentorio di quaranta giorni dalla conoscenza del decreto o dalla cessazione dell'impedimento"».

1.0.2

PINTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Ordinanza di convalida di sfratto)

1. All'articolo 663 del codice di procedura civile, è aggiunto il seguente comma: "L'ordinanza di convalida conserva efficacia in caso di estinzione del giudizio".

2. All'articolo 665 del codice di procedura civile, è aggiunto il seguente comma: "Si applica l'ultimo comma dell'articolo 663"».

1.0.3

PINTO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di provvedimenti d'urgenza)

1. Nell'articolo 700 del codice di procedura civile la parola "irreparabile" è sostituita dalla seguente: "gravissimo"».

1.0.4

PINTO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. I commi primo e secondo dell'articolo 157 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

"La prescrizione estingue il reato:

- a) in quindici anni se si tratta di delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a venti anni;
- b) in dieci anni se si tratta di delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a dieci anni;
- c) in cinque anni se si tratta di altri delitti;
- d) in tre anni se si tratta di contravvenzioni.

Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato, tenuto conto dell'aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti e della diminuzione minima stabilita per le circostanze attenuanti. Delle circostanze attenuanti soggettive si tiene conto solamente in quanto siano obiettivamente valutabili nel momento dell'esercizio dell'azione penale"».

1.0.5

FASSONE

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. L'articolo 159 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 159. - (*Sospensione del corso della prescrizione*). – Il corso della prescrizione rimane sospeso nei casi di autorizzazione a procedere, o di questione deferita ad altro giudizio, e in ogni caso in cui la sospensione del procedimento penale è imposta da una particolare disposizione di legge.

Nei casi di autorizzazione a procedere di cui al primo comma la sospensione si verifica dal momento in cui il pubblico ministero effettua la relativa richiesta.

La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.

In caso di autorizzazione a procedere, il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta.

Il ricorso della prescrizione rimane altresì sospeso:

a) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per impedimento dell'imputato o del suo difensore ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per esigenze di acquisizione della prova o a seguito di concessione di termini per la difesa;

b) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato a causa della mancata presentazione, dell'allontanamento o della mancata partecipazione di uno o più difensori che rendano privo di assistenza uno o più imputati;

c) nella fase del giudizio durante la pendenza dei termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 2, del codice di procedura penale.

La disposizione di cui al quarto comma si applica anche quando l'udienza preliminare è sospesa o rinviata per taluno dei motivi indicati nelle letter *a)* e *b)* dello stesso comma.

Il corso della prescrizione rimane inoltre sospeso qualora il giudice adotti l'ordinanza prevista dal comma 3 dell'articolo 304 del codice di procedura penale"».

1.0.6

PINTO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 159 del codice penale, dopo il primo comma è inserito il seguente:

"Il corso della prescrizione rimane sospeso altresì nel caso di impugnazione della sentenza da parte dell'imputato o del suo difensore. In tal caso la sospensione si verifica dal momento in cui è proposta l'impugnazione e dura fino al momento della pronuncia della sentenza da parte del giudice della impugnazione, e comunque per un tempo non superiore ad un anno"».

1.0.7

RUSO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Il terzo comma dell'articolo 160 del codice penale è sostituito dai seguenti:

"La prescrizione interrotta incomincia nuovamente a decorrere dal giorno dell'interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi.

Una volta verificatosi l'effetto interruttivo entro il termine di cui al primo comma dell'articolo 157, la prescrizione non si compie se gli atti interruttivi, che si collocano fuori del termine anzidetto, sono realizzati entro i termini previsti dagli articoli 405, 406 e 407 del codice di procedura penale, per quanto attiene agli atti dell'indagine preliminare; entro due anni dall'atto che dispone il giudizio, per quanto attiene la sentenza dibattimentale di primo grado; entro un anno dall'atto antecedente negli altri casi.

Quando si procede congiuntamente per reati di diversa gravità, i termini più ampi operano per tutti i reati"».

1.0.8

FASSONE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Dopo l'articolo 1 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente articolo:

"1-bis. - (*Doveri dei soggetti*) – 1. Tutti i soggetti del processo devono comportarsi con lealtà e correttezza"».

1.0.9

FASSONE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 5 del codice di procedura penale, al comma 1, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

"*a*) per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, esclusi i delitti previsti dal primo comma dell'articolo 630 del codice penale e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309".

2. Le disposizioni dell'articolo 5, comma 1, lettera *a*) del codice di procedura penale come sostituito dal comma 1 non si applicano ai reati commessi anteriormente all'entrata in vigore della presente legge».

1.0.10

PINTO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Gli articoli 149 e 150 del codice di procedura penale sono sostituiti dal seguente:

"Art. 149. - (*Notificazioni urgenti a mezzo di telefono, telefax, posta elettronica, telegrafo o mediante l'impiego di altri mezzi tecnici*). – 1. Nei casi di urgenza, il Giudice può disporre, anche su richiesta di parte, che le persone diverse dall'imputato siano avvisate o convocate, a cura della Cancelleria o della Polizia Giudiziaria, a mezzo di telefono, telefax, posta elettronica, o mediante l'impiego di altri mezzi tecnici che garantiscano comunque la conoscenza dell'atto, indicando le modalità necessarie per portare l'atto a conoscenza del destinatario.

2. Sull'originale dell'avviso o della convocazione sono annotati il numero telefonico chiamato, ovvero il numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica cui l'atto è trasmesso, nonché il giorno, l'ora ed il mezzo della comunicazione e, nel caso di comunicazione telefonica, le funzioni o le mansioni svolte dalla persona che riceve la comunicazione ed il suo rapporto con il destinatario.

3. Alla comunicazione si procede chiamando il numero telefonico corrispondente ai luoghi indicati nell'articolo 157 commi 1 e 2, ovvero trasmettendo l'avviso o la convocazione al numero di telefax o all'indirizzo di posta elettronica corrispondenti ai luoghi predetti. La comunicazione telefonica non ha effetto se non è ricevuta dal destinatario ovvero da persona che conviva anche temporaneamente col medesimo.

4. La comunicazione eseguita ai sensi del comma 1 ha valore di notificazione con effetto dal momento in cui è avvenuta, sempre che della stessa sia data immediata conferma al destinatario mediante telegramma.

5. Quando non è possibile procedere nel modo indicato nei commi precedenti, la notificazione è eseguita, per estratto, mediante telegramma"».

1.0.11

RUSSO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

Nell'articolo 150 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. L'atto del processo trasmesso a distanza attraverso i mezzi di telecomunicazione si considera notificato qualora dal rapporto di trasmissione risulti che l'elemento identificatore del destinatario corrisponde a quello comunicato o dichiarato in precedenza dal medesimo"».

1.0.12

FASSONE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Dopo l'articolo 157 del codice di procedura penale inserire il seguente articolo:

"Art. 157-bis. - (*Notificazioni al difensore di fiducia*). – 1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 157, le notificazioni all'imputato non detenuto che abbia nominato uno o più difensori di fiducia possono essere ef-

fettuate presso un difensore. In tal caso il termine eventualmente assegnato all'imputato è aumentato di tre giorni.

2. Le disposizioni di cui al comma che precede cessano di operare, sino a nuova eventuale nomina di altro difensore di fiducia, in caso di rinuncia, abbandono, revoca o incompatibilità"».

Conseguentemente nell'articolo 154, dopo le parole "dell'articolo 157 commi 1, 2, 3, 4 e 8" aggiungere le parole: "e dell'articolo 157-bis"».

1.0.13

FASSONE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Nell'articolo 161 del codice di procedura penale dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Oltre a quanto previsto dai commi che precedono l'imputato è altresì avvertito che, qualora nomini un difensore di fiducia, le notificazioni che lo riguardano saranno effettuate presso il medesimo, secondo quanto disposto dall'articolo 157-bis."».

1.0.14

FASSONE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis

1. Nel comma 1 dell'articolo 179 del codice di procedura penale sopprimere le parole da: "quelle concernenti l'iniziativa" sino alla fine».

1.0.15

FASSONE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Nell'articolo 182 del codice di procedura penale dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. La nullità di cui all'articolo 142, se non può essere eccepita nei termini di cui al comma che precede, deve essere eccepita entro la

prima udienza successiva al momento in cui il verbale viene formato o depositato o prodotto"».

1.0.16

FASSONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Nell'articolo 184 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

"3-bis. Qualora l'imputato sia assistito da due difensori e uno di questi non abbia ricevuto un avviso prescritto, la nullità deve essere rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima dell'inizio dell'attività alla quale l'avviso si riferisce"».

1.0.17

FASSONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Nell'articolo 415-*bis* del codice di procedura penale dopo la parola "indagato" sono aggiunte le parole "non in stato di detenzione"».

1.0.18

FASSONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 420-*ter* del codice di procedura penale sono aggiunti in fine i seguenti commi:

"5-bis. Quando l'impedimento del difensore è costituito dal suo concomitante impegno professionale davanti a più autorità giudiziarie, egli deve comunicarlo a tutte le medesime non appena gli è nota la contemporaneità dell'impegno. Le autorità giudiziarie interessate possono concertare quale procedimento meriti immediata celebrazione, disponendo il rinvio degli altri e comunicando prontamente al difensore l'esito degli accordi.

5-ter. Quando si tratta di reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), e di dibattimento particolarmente complesso, il difensore, se richiesto dal giudice, deve nominare un sostituto allorchè nell'udienza per la quale invoca l'impedimento si svolgono attività che non coinvolgono il suo assistito"».

1.0.19

FASSONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 444 del codice di procedura penale, al comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Quando l'imputato, nel formulare la richiesta, dichiara altresì in via preventiva di rinunciare a proporre impugnazione, la pena può essere ulteriormente diminuita in misura non eccedente un terzo"».

1.0.20

PINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 525 del codice di procedura penale dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Quando nel corso del giudizio muta la persona di un giudice e si procede alla rinnovazione del dibattimento, le prove ritualmente assunte nel precedente dibattimento possono essere utilizzate ai fini della decisione, salvo che il giudice ritenga necessario disporre la rinnovazione in tutto o in parte, mediante la sola lettura, ovvero mediante indicazione a norma dell'articolo 511 comma 5"».

1.0.21

FASSONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Nell'articolo 581 del codice di procedura penale dopo le parole "sono enunciati" è aggiunta la seguente: "partitamente".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 605 del codice di procedura penale è inserito il seguente: "1-*bis*. – Ad eccezione dei casi in cui delibera d'ufficio, il giudice d'appello espone sinteticamente le ragioni per le quali accoglie o non accoglie ciascuno dei motivi indicati dall'appellante ai sensi dell'articolo 593 comma 4".

3. Nella lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e non è superabile neppure dalla combinata motivazione con la sentenza di primo grado".

1.0.22

FASSONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. Il comma 2 dell'articolo 591 del codice di procedura pena è sostituito dal seguente: "2. L'inammissibilità è dichiarata da un diverso giudice dell'ufficio che ha emesso il provvedimento ed è notificata a chi ha proposto l'impugnazione. Se l'impugnazione è stata proposta personalmente dall'imputato, l'ordinanza è notificata anche al difensore".

2. Il comma 2 dell'articolo 648 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "2. Se l'impugnazione è ammessa, la sentenza è irrevocabile quando è inutilmente decorso il termine per proporla, o quando l'impugnazione è stata dichiarata inammissibile. Se vi è stato ricorso per cassazione, la sentenza è irrevocabile dal giorno in cui è stata pronunciata la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso".

1.0.23

FASSONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. All'articolo 593 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento nei casi previsti dall'articolo 530".

2. Le disposizioni di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 593 del codice di procedura penale, come introdotto dal comma 1, si applicano nei procedimenti nei quali la notizia di reato è stata iscritta nel registro di cui all'articolo 335 dello stesso codice successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».

1.0.24

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Il comma 1 dell'articolo 597 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"1. L'appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai motivi proposti"».

1.0.25

FASSONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Il comma 1 dell'articolo 603 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"1. Nell'atto di appello o nei motivi presentati a norma dell'articolo 585, comma 4, la parte può chiedere la riassunzione di prove già acquisite nel dibattimento di primo grado solamente se denuncia vizi del relativo procedimento di assunzione. Essa può altresì chiedere l'assunzione di prove ulteriori solamente se non è stato possibile dedurle tempestivamente, ai sensi dell'articolo 493, comma 2. Il giudice, se ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, ne dispone l'ammissione"».

1.0.26

FASSONE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Nel comma 2 dell'articolo 65 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale aggiungere le seguenti parole: ", ovvero comunicare un recapito idoneo a telecomunicazioni"».

1.0.27

FASSONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Deposito delle sentenze)

1. Dopo l'articolo 15 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, recante guarentigie della magistratura, aggiungere il seguente:

"Art. 15-bis. – *(Deposito delle sentenze)*. – Il Presidente dell'ufficio giudiziario, apprezzate le circostanze, segnala al Ministro della giustizia ed al Procuratore generale presso la Corte di cassazione i casi di reiterata violazione dei termini fissati dalla legge per il deposito delle sentenze"».

1.0.28

PINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Dopo l'articolo 7-ter dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

"Art. 7-quater. – *(Criteri per la trattazione dei procedimenti e per la formazione dei ruoli di udienza)*. – 1. Nella trattazione dei procedimenti e nella formazione dei ruoli di udienza, anche indipendentemente dalla data del commesso reato o da quelle delle iscrizioni del procedimento, si tiene conto della gravità e della concreta offensività del reato, del pregiudizio che può derivare dal ritardo per la formazione della prova e per l'accertamento dei fatti, nonché dell'interesse della persona offesa.

2. Gli uffici comunicano tempestivamente al Ministro della Giustizia e al Consiglio superiore della magistratura i criteri di priorità ai quali si atterranno per la trattazione dei procedimenti e per la fissazione delle udienze".

2. L'articolo 227 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 è abrogato».

1.0.29

PINTO

Titolo

Modificare il titolo del disegno di legge eliminando le parole: «accelerazione dei giudizi e previsione di».

Tit. 1.1

SCOPELLITI, CENTARO, GRECO, PERA

Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Previsione di equa riparazione in caso di violazione del "Termine ragionevole" del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile».

Tit. 1.1 (Nuovo testo)

SCOPELLITI, CENTARO, GRECO, PERA

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

GIOVEDÌ 6 LUGLIO 2000

303^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

SERVELLO

Intervengono: il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Serri; i signori Guido Giovannini della UIL; Sesto Cozza, Gaetano Giovannini e Antonino Lo Iacono della CISAL; Mirandolina Celli e Alfredo Garzi della CGIL; Franco Mistretta, Alberto Candilio e Antonio Verde del SNDMAE; Stefano Bergesio, Massimo Civitelli e Daniela Zoccolotti del DIRSTAT; Paolo Cibir, Nicola Ceci e Vittorio Pinnavaia della CISL.

La seduta inizia alle ore 15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti della politica estera italiana. Audizione dei rappresentanti sindacali del Ministero degli affari esteri

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta di ieri.

Il signor Massimo CIVITELLI esprime innanzitutto apprezzamento per la costante attenzione con la quale la Commissione affari esteri del Senato segue il progressivo completamento del processo di riforma del Ministero degli affari esteri. Dopo aver brevemente richiamato il complesso dei provvedimenti adottati in tale ambito negli ultimi anni, si sofferma sullo schema di regolamento n. 697, concernente l'individuazione dei posti di funzione di livello dirigenziale del Ministero non attribuibili alla carriera diplomatica, ricordando come esso comporti un totale di unità dirigenziali, non appartenenti alla carriera diplomatica, comprese quelle esistenti, di 9 di prima fascia e di 45 di seconda fascia per il settore amministrativo; vengono inoltre previsti 20 dirigenti di seconda fascia nell'area della promozione culturale.

Nel complesso, il provvedimento appare idoneo ad assicurare finalmente un quadro di riferimento affidabile in ordine alle competenze e alle attribuzioni dei dirigenti amministrativi, e potrà contribuire in modo

significativo al miglioramento dell'efficienza della struttura nel suo complesso. Sarebbe stato peraltro preferibile che ai dirigenti amministrativi fossero affidati un maggior numero di posti di direzione di uffici operativi, eventualmente mediante la corrispondente riduzione dei posti di consulenza già previsti.

Il signor Alfredo GARZI sottolinea innanzitutto come lo schema di regolamento n. 697 rappresenti un tassello essenziale ai fini del completamento del processo di riforma, ed esprime inoltre apprezzamento per la scelta di valorizzare l'apporto dei dirigenti amministrativi, che potrà fra l'altro consentire ai funzionari diplomatici di concentrarsi maggiormente sulle attività più direttamente attinenti alla loro funzione. Rileva poi come possa risultare opportuna una riduzione del numero dei dirigenti nell'area della consulenza, accompagnata da un corrispondente incremento del numero dei posti di direzione di uffici con competenze operative; in particolare, potrebbe risultare opportuno prevedere l'inserimento di dirigenti amministrativi nell'ambito della Direzione generale del personale, come anche all'Ufficio cifra e presso l'Istituto diplomatico.

Il signor Guido GIOVANNINI osserva come possa risultare opportuna una riduzione dei dirigenti amministrativi operanti presso la sede centrale, con contestuale incremento del numero dei posti all'estero.

Il signor Vittorio PINNAVAIA rileva in primo luogo come lo schema di regolamento n. 697 sia destinato a porre finalmente rimedio ad una situazione di incertezza in ordine alle competenze della dirigenza amministrativa che si protrae ormai da troppo tempo. La nuova normativa non reca, in tale prospettiva, soltanto una ricognizione dei posti di livello dirigenziale non attribuibili alla carriera diplomatica, ma pone le premesse per una complessiva razionalizzazione dell'azione amministrativa.

Dichiara infine di condividere le osservazioni precedentemente formulate dal signor Civitelli circa l'opportunità di un riequilibrio fra i contingenti previsti, rispettivamente, per gli uffici dirigenziali operativi e per quelli dell'area consulenziale.

Il signor Franco MISTRETTA manifesta riserve sull'impianto dello schema di regolamento n. 697, rilevando come esso non si limiti a perseguire l'obiettivo, in sé condivisibile, della valorizzazione dell'apporto dei dirigenti amministrativi, ma risponda ad una logica di chiusura nei confronti della carriera diplomatica già riscontrabile nel titolo, ove si fa riferimento a posti di funzione «non attribuibili» alla carriera stessa. Osserva poi come la scelta di prevedere nove dirigenti amministrativi di prima fascia, in luogo dei due previsti alla stregua del decreto del Presidente della Repubblica n. 267 del 1999, rappresenti un inopportuno appesantimento della struttura, essendo presumibile che i titolari dei nuovi uffici rimarranno largamente sottoutilizzati.

Esprime poi riserve sulla scelta di affidare a un dirigente amministrativo alla stregua dell'articolo 1, comma 5, lettera *i*), la guida dell'ufficio III (Affari consolari) della Direzione generale per gli italiani all'estero, scelta che sembra sottendere la volontà di ricondurre sostanzialmente la funzione consolare nell'area amministrativa, laddove essa non può che continuare ad essere eminentemente funzione politica, sia pure con taluni aspetti amministrativi.

Nel contesto venutosi a determinare con il passaggio al ruolo unico della dirigenza, tale soluzione organizzativa dà inoltre adito al rischio che delicate funzioni consolari possano essere attribuite al personale proveniente da altre Amministrazioni, e quindi sprovvisto della necessaria qualificazione.

Perplessità suscita infine la previsione di cui all'articolo 3 dello schema di regolamento, in base al quale dovranno essere individuati 10 posti per dirigenti dell'area della promozione culturale presso gli Istituti italiani di cultura all'estero; al riguardo sarebbe opportuno chiarire se tali figure sono destinate ad aggiungersi a quelle già operanti presso gli Istituti.

Il signor Sesto COZZA esprime preliminarmente l'auspicio che la nuova normativa non sia percepita nell'ambito della carriera diplomatica come un'insidia, ma come un'occasione per migliorare l'efficienza della struttura nel suo complesso, valorizzando l'apporto di una componente dell'Amministrazione finora spesso sottoutilizzata. Per quanto riguarda la previsione di cui all'articolo 3 dello schema di regolamento, fa presente che essa non rappresenta che il doveroso adempimento di quanto prescritto dalla legge n. 401 del 1990.

Il senatore MAGGIORE, riprendendo un quesito formulato dal presidente Servello, ricorda che nel corso dell'audizione svoltasi nella seduta di ieri il direttore del personale del Ministero degli affari esteri, ambasciatore Dominedò, ha prospettato l'esigenza, per il buon andamento dell'amministrazione, di avvalersi di un congruo numero di dirigenti amministrativi con funzioni di consulenza.

Il senatore SCALFARO chiede quale sia la valutazione delle organizzazioni sindacali circa il parere espresso dal Consiglio di Stato sullo schema di regolamento, al quale si è ampiamente riferito nella seduta di ieri il direttore del personale Dominedò.

La signora Mirandolina CELLI fa presente che la eventuale riduzione dei posti di consulenza è stata prospettata dalla CGIL unicamente al fine di rendere più agevole, date le presenti ristrettezze di bilancio, l'istituzione di nuovi uffici da affidare alla dirigenza amministrativa. La soluzione in astratto preferibile sarebbe peraltro quella di mantenere inalterato il previsto numero di consulenti, con contestuale elevazione del numero degli uffici.

Il signor CIVITELLI ritiene auspicabile che il meccanismo del ruolo unico della dirigenza non abbia una automatica trasposizione nell'ambito dell'Amministrazione degli affari esteri, in ragione delle peculiarità che questa presenta, sia per quanto attiene alla carriera diplomatica che a quella amministrativa.

Il senatore ANDREOTTI sottolinea l'opportunità dell'individuazione di soluzioni organizzative per il settore della cooperazione allo sviluppo idonee a superare l'attuale stato di precarietà, specie nel caso in cui l'esame del disegno di legge di riforma presso la Camera dei deputati non dovesse concludersi entro la corrente legislatura.

Il PRESIDENTE ringrazia gli auditi e li congeda, dichiarando conclusa l'odierna audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(4692) Misure per la riduzione del debito estero dei Paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati, approvato dalla Camera dei deputati

(4707) TAROLLI ed altri. - Misure in favore della riduzione del debito estero dei Paesi in via di sviluppo

(Rimessione all'Assemblea)

Il presidente SERVELLO comunica che da parte del prescritto numero di senatori è stata testè presentata la richiesta di rimessione all'Assemblea dei disegni di legge in titolo, assegnati alla Commissione in sede deliberante. L'esame congiunto dei disegni di legge stessi si svolgerà pertanto in sede referente.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore CIONI esprime rammarico per la scelta operata dal Gruppo di Forza Italia di richiedere il passaggio del disegno di legge n. 4692 (e del connesso n. 4707) alla sede referente, pur dando atto della circostanza che tale Gruppo non ha fatto che esercitare una precisa facoltà contemplata dal Regolamento. Trattandosi tuttavia di un provvedimento di particolare valore politico e sociale, sul quale oltretutto si è manifestato, presso l'altro ramo del Parlamento, un amplissimo consenso, auspica che tale decisione possa essere riconsiderata, e sia possibile tornare ad avvalersi, per il prosieguo della discussione, della sede deliberante.

Il presidente SERVELLO osserva in primo luogo come, una volta che sarà stata effettuata, nella seduta odierna, la relazione, potrà verificarsi nel corso della prossima settimana se vi sia la possibilità di ripristinare

l'originaria assegnazione dei provvedimenti in sede deliberante. Dopo aver ricordato come il Gruppo di Alleanza Nazionale sia orientato in senso favorevole all'approvazione della nuova normativa, osserva come un eventuale passaggio in Assemblea possa in effetti rappresentare un'occasione per un confronto su questioni di politica estera, in un contesto nel quale troppo spesso tali argomenti non vengono affrontati tempestivamente nella sede più solenne rappresentata dall'Aula.

In ogni caso, si augura che nei prossimi giorni si vengano a determinare le condizioni per un ripristino della originaria assegnazione in sede deliberante.

Il senatore ANDREOTTI, nell'associarsi all'auspicio testè espresso dal presidente Servello, sottolinea l'opportunità di pervenire in ogni caso all'approvazione della normativa da parte del Senato prima della sospensione estiva.

Il senatore VERTONE GRIMALDI auspica che sia possibile effettuare la discussione dei provvedimenti sul debito estero in sede deliberante, anche al fine di non contribuire alla congestione dei lavori dell'Assemblea, e conservando così uno spazio disponibile per lo svolgimento in Aula degli importanti dibattiti di politica estera dei quali si avverte l'esigenza.

Il presidente SERVELLO ribadisce l'opportunità di improntare il prosieguo dei lavori alla massima speditezza, quale che sia la procedura legislativa adottata, così da pervenire alla approvazione definitiva della nuova normativa prima della sospensione estiva.

Il sottosegretario SERRI, dopo aver auspicato che venga riconsiderata la scelta di chiedere il passaggio alla sede referente, sottolinea l'opportunità di far sì che in ogni caso l'esame della nuova normativa sia concluso prima del prossimo vertice del G8, che inizierà il 21 luglio.

Il senatore GIARETTA sottolinea anch'egli l'opportunità di pervenire all'approvazione del provvedimento prima del vertice del G8, così da rafforzare la credibilità delle posizioni che saranno espresse in quella sede dall'Italia.

IN SEDE REFERENTE

(4692) *Misure per la riduzione del debito estero dei Paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati*, approvato dalla Camera dei deputati

(4707) TAROLLI ed altri. – Misure in favore della riduzione del debito estero dei Paesi in via di sviluppo

(Esame congiunto e rinvio)

Introduce l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo il senatore PIANETTA, ricordando preliminarmente come il debito estero accumulato dai paesi in via di sviluppo abbia raggiunto l'entità di circa 2.300 miliardi di dollari, equivalente a un decimo della ricchezza prodotta annualmente nel mondo. Nel 1955 il debito internazionale era dell'ordine di 8 miliardi di dollari, mentre nel 1960 era praticamente raddoppiato, per giungere a 66 miliardi di dollari nel 1970 e, dieci anni più tardi, a quasi 600 miliardi di dollari. Nel 1992 l'entità del debito era quasi triplicata, raggiungendo circa 1.500 miliardi di dollari, per passare poi a circa 2.200 nel 1997; le stime correnti si stimano intorno ai 2.300 miliardi di dollari.

Da parte sua l'Italia, alla fine del 1997, considerando i crediti vantati tanto dallo Stato che dalle banche e dai privati, presenta una posizione creditoria nei confronti dei paesi in via di sviluppo pari a circa 61.000 miliardi di lire. A tale credito si deve aggiungere quello nei confronti dei paesi dell'Est, che alla stessa data era pari a circa 17.000 miliardi.

In linea generale, il debito dei paesi in via di sviluppo nei confronti dei paesi industrializzati può ricondursi alle seguenti categorie: il credito d'aiuto, che ha l'obiettivo di aiutare lo sviluppo dei paesi destinatari, particolarmente in ambito sociale ed economico; il debito bancario nei confronti di banche pubbliche e private; il debito commerciale derivante dallo squilibrio della bilancia dei pagamenti.

Con la crisi petrolifera del 1973, si determinò un improvviso incremento di liquidità dei paesi produttori, che riversarono sul mercato finanziario ingenti quantità di denaro, aumentando la disponibilità del credito e concorrendo così all'abbattimento dei tassi d'interesse. Ciò rappresentò un formidabile impulso all'indebitamento per i paesi del cosiddetto terzo mondo.

Nel 1979, con il riacutizzarsi della crisi petrolifera, per contenere le pressioni inflazionistiche prevalsero nei paesi industrializzati indirizzi restrittivi comportanti l'elevazione dei tassi d'interesse. Ciò determinò una rilevantissima espansione del volume del debito dei paesi in via di sviluppo, anche in conseguenza del concomitante forte aumento del valore del dollaro. I paesi debitori si sono così progressivamente venuti a trovare in una condizione di grande difficoltà sia per far fronte alla restituzione del capitale che per lo stesso pagamento degli interessi.

Molti di tali paesi, tuttavia, in relazione al fatto di aver contratto posizioni debitorie e per poter far fronte ai relativi impegni, sono stati indotti nel corso del tempo ad apportare sostanziali modifiche strutturali alle proprie economie, modificando ad esempio le tradizionali strutture economico-sociali e sostituendole con assetti produttivi più orientati all'esportazione. Tutto ciò non ha mancato di ripercuotersi sugli assetti sociali e culturali, ma anche in termini economici ed ambientali. Alcuni dei paesi in questione si sono trovati nella condizione di dover versare fino al 40

per cento del ricavato delle loro esportazioni annuali per poter far fronte agli interessi accumulati, senza peraltro riuscire ad intaccare sostanzialmente il capitale da restituire. Non è peraltro da dimenticare che da parte di alcuni paesi del Sud del mondo sono ravvisabili rilevanti responsabilità in ordine all'utilizzo distorto dei crediti. Non di rado, infatti, anche attraverso l'utilizzo di artifici contabili, le disponibilità finanziarie sono state impiegate per finalità difformi da quelle per le quali erano state erogate, come ad esempio l'acquisto di armi.

Da oltre un decennio, la gravità del problema del debito dei paesi in via di sviluppo è oggetto di pressochè generale riconoscimento da parte dei governi e delle istituzioni finanziarie internazionali, oltre che da parte di numerosi soggetti dell'associazionismo e del mondo religioso. Nonostante gli sforzi fin qui profusi, non è stata però ancora individuata una soluzione organica, essendocisi limitati a periodici spostamenti in avanti delle scadenze e delle restituzioni. Nell'ambito del Club di Parigi, al quale partecipano i paesi più industrializzati e di cui fanno parte i quattro paesi creditori principali – vale a dire il Giappone, la Germania, gli USA e la Francia – si è messo mano in particolare a misure dirette all'alleggerimento dei debiti bilaterali ufficiali. In tale quadro, la Francia ha cancellato ad esempio, fra il 1990 e il 1994, un importo pari a 3,7 miliardi di dollari del debito dei paesi in via di sviluppo. Analoghe cancellazioni sono state disposte dagli Stati Uniti, in misura pari a 2,3 miliardi di dollari, dalla Germania per 1,8 miliardi di dollari e dal Giappone, per un ammontare di 0,7 miliardi di dollari.

Per parte sua, l'Italia ha concesso riduzioni o cancellazioni del debito di alcuni paesi negli anni tra il 1992 e il 1996, ed in particolare 403 miliardi di lire alla Tanzania, 137 miliardi alla Sierra Leone e 971 miliardi all'Egitto.

La banca mondiale e il Fondo monetario internazionale nel 1996 hanno promosso l'iniziativa HIPC (paesi poveri altamente indebitati) che prende in considerazione la possibilità di consentire la cancellazione del credito che tali istituzioni vantano nei confronti di alcuni paesi in via di sviluppo. Il meccanismo è incentrato sulla costituzione di un fondo di 500 milioni di dollari che viene impiegato per dar luogo, mediante concertazione fra i creditori, a cancellazioni o riduzioni del debito, a favore di quei paesi – 41 in totale – in via di sviluppo nei quali il reddito annuo *pro capite* è inferiore a 300 dollari.

In occasione del vertice di Colonia svoltosi l'anno scorso, i paesi più industrializzati hanno annunciato una nuova iniziativa sul versante della riduzione del debito, che prende le mosse dal programma HIPC testè richiamato, con l'obiettivo di scontare il debito dei 41 paesi più poveri, corrispondente a un totale di 70 miliardi di dollari, pari ai due terzi del debito complessivo dei paesi stessi. In concomitanza con il vertice G8, il Consiglio europeo di Colonia del giugno 1999 ha dedicato una parte delle conclusioni al tema della riduzione del debito dei paesi in via di sviluppo; in tale quadro, gli Stati membri dell'Unione europea hanno manifestato disponibilità a sostenere, nell'ambito del Club di Parigi, un incremento

del 90 per cento ed oltre della quota di rimessione sui crediti commerciali, con contestuale impegno ad ulteriori alleggerimenti dei debiti derivati agli aiuti pubblici allo sviluppo.

In tale contesto si inserisce il disegno di legge n. 4692, già approvato dalla Camera dei deputati.

Esso contempla analitiche condizioni per l'accesso da parte del paese interessato al beneficio della riduzione del debito, quali la salvaguardia delle libertà fondamentali e dei diritti umani, la rinuncia ad azioni belliche come strumento della soluzione delle controversie e l'impegno a ridurre la povertà e a mettere in atto misure per la promozione dello sviluppo sociale ed umano.

Sono considerati eleggibili ai fini dei benefici contemplati dal provvedimento in questione i 62 paesi che godono di finanziamenti agevolati da parte dell'IDA (Associazione internazionale per lo sviluppo).

In particolare, i 41 paesi dell'iniziativa multilaterale HIPC possono godere di condizioni, tempi e meccanismi diversi da quelli concordati in sede multilaterale tra i paesi creditori, mentre per i paesi in via di sviluppo diversi da quelli ammessi ai finanziamenti dell'IDA si devono applicare le condizioni concordate tra i paesi creditori in sede multilaterale.

L'articolo 2 definisce i crediti oggetto di annullamento e l'entità dell'ammontare specifico, indicando, per i crediti di aiuto, da un minimo di 3.000 a un massimo di 4.000 miliardi e, per i crediti assicurati SACE, da un minimo di 5.000 a un massimo di 8.000 miliardi.

Tali ultimi crediti possono essere rinegoziati, convertiti a favore di investimenti per lo sviluppo o convertiti mediante accordi bilaterali che impegnino i paesi destinatari ad impiegare per spese sociali i risparmi ottenuti.

L'ammontare complessivo dei crediti annullati nell'arco di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge non deve superare il controvalore di 12.000 miliardi.

L'articolo 4 affida ad un decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro degli affari esteri, la determinazione dei criteri e delle modalità per la stipula degli accordi di attuazione della legge, nonché le modalità per la sospensione degli interventi nei confronti dei paesi beneficiari nei quali si accerti un uso illecito degli aiuti, mentre l'articolo 5 contempla la possibilità dell'annullamento di crediti di aiuto accordati dall'Italia a paesi nei quali si determinino catastrofi naturali o situazioni di grave crisi umanitaria. L'articolo 6 prevede che il Ministro del tesoro trasmetta annualmente una relazione sullo stato di attuazione della legge, contenente informazioni e dati relativi all'annullamento del debito dei paesi in via di sviluppo.

L'articolo 7, infine, conferisce al Governo il compito di promuovere l'avvio delle procedure presso la Corte internazionale di giustizia al fine di ottenere il parere sulla coerenza tra le regole internazionali che disciplinano il debito estero dei paesi in via di sviluppo e il quadro dei principi generali del diritto e dei diritti dell'uomo e dei popoli.

Passa quindi ad illustrare il disegno di legge n. 4707, la cui impostazione riflette l'intento di utilizzare l'occasione della cancellazione del debito per mettere in atto un circuito virtuoso finalizzato alla riduzione della povertà e allo sviluppo, attraverso il coinvolgimento non solo dei governi ma anche di organismi pubblici e privati sia del paese beneficiario che del paese creditore.

Al riguardo, si sofferma in particolare sull'articolo 3, che individua essenzialmente i beneficiari della cancellazione del credito nei paesi HIPC senza escludere altri paesi poveri non facenti parte di tale gruppo. Viene in particolare contemplata la possibilità di acquisto del debito da parte di organizzazioni ed enti privati italiani, finalizzata alla successiva eliminazione del credito, e viene altresì prevista la possibilità dell'abbattimento degli interessi. L'acquisto del debito potrà avvenire attraverso incentivi fiscali. L'articolo 4 impone che il paese beneficiario delle misure di cancellazione costituisca un fondo per un valore corrispondente agli interessi maturati in tre anni, finalizzato al finanziamento di progetti di sviluppo presentati da organizzazioni non governative. I progetti finanziabili dal fondo devono essere a sostegno dell'istruzione, della formazione e della promozione della salute, ed essere orientati al superamento delle condizioni di povertà e di esclusione sociale. Si sofferma infine sull'articolo 9, diretto ad istituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un osservatorio per il monitoraggio della situazione creditoria italiana nei confronti dei paesi poveri in via di sviluppo.

In conclusione, propone di adottare il disegno di legge n. 4692 come testo base al quale riferire gli eventuali emendamenti.

Il presidente SERVELLO propone di fissare sin da ora il termine per la presentazione degli emendamenti a mercoledì 12 luglio, alle ore 13.

La Commissione conviene sulle proposte testè formulate, rispettivamente, dal Relatore e dal presidente Servello.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,35.

FINANZE E TESORO (6^a)

GIOVEDÌ 6 LUGLIO 2000

375^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
GUERZONI

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE REFERENTE

(4592) Disposizioni urgenti in materia di finanza locale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente GUERZONI prende atto che non ci sono richieste di intervento in discussione generale e rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 9,15.

376^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GUERZONI

Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze D'Amico.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 5) Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2001-2004

(Parere alla 5^a Commissione, ai sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore VIGEVANI, secondo il quale la valutazione complessiva del Documento può essere inficiata, in parte,

dalla indisponibilità, al momento, di informazioni e cifre circa la entità delle misure programmate dal Governo, ovvero riferite alla effettiva consistenza del gettito delle entrate derivanti dall'autotassazione. Purtroppo, egli sostiene che la mancanza di tali indicazioni non può certo tradursi in una critica al Documento programmatico del Governo, giudicando pertanto esagerate le critiche mosse su tale aspetto da numerosi commentatori. Diversamente, egli ritiene che, pur con tale limite, il Documento vada valutato alla luce degli elementi qualificanti del quadro di indirizzo macroeconomico e di finanza pubblica. Dall'analisi delle stime di finanza pubblica o di macroeconomia, emerge il sostanziale realismo delle previsioni formulate dal Governo e l'adeguatezza delle proiezioni indicate per il prossimo quadriennio.

Passando ad una valutazione analitica degli indicatori di maggior rilievo, il relatore commenta positivamente la previsione di un *deficit* attestato intorno all'1,3 per cento per l'anno in corso e la previsione del raggiungimento di un sostanziale pareggio nel 2003. Allo stesso modo, il rapporto debito pubblico-prodotto interno lordo, seppure ancora elevato, mostra una tendenza alla progressiva riduzione, di estremo interesse se confrontato con i dati dell'ultimo decennio. Identica valutazione positiva emerge dalla considerazione dell'ulteriore calo del costo del servizio del debito pubblico, anch'esso qualitativamente molto significativo, considerando l'attuale differenziale esistente tra Italia e Germania. Tutti questi indicatori autorizzano a considerare ormai strutturale il risanamento finanziario e a parlare di duraturo successo della politica di risanamento condotta negli ultimi anni. In tale contesto certamente incoraggiante, desta qualche preoccupazione la tendenza incrementale del tasso di inflazione, originata, come è noto, dalla crescita dei prezzi dei prodotti petroliferi, i cui effetti non possono nemmeno essere attenuati, come avviene in altri paesi, da lungimiranti politiche di risparmio energetico.

L'oratore aggiunge quindi un commento, anch'esso positivo, sull'andamento del tasso di disoccupazione.

Passando ad illustrare gli obiettivi di politica tributaria, il relatore considera problematicamente il valore da assegnare alla pressione fiscale italiana rispetto a quella media dei paesi europei; mentre tale percentuale colloca l'Italia in posizione intermedia, bisogna considerare che l'effettivo peso del prelievo tributario colpisce innanzitutto i contribuenti onesti. Per costoro la pressione fiscale è sicuramente eccessiva ed appare ormai non più rinviabile un intervento rigoroso e progressivo per ridurre, anche in termini nominali, la pressione tributaria. Tale indirizzo di fondo, peraltro, non può essere disgiunto dalla consapevolezza della necessità di rispettare ancora i vincoli posti da una politica di bilancio rigorosa ed attenta, nonché della esigenza di potenziare la lotta all'evasione fiscale. Muovendosi tra queste due direttrici, la riduzione delle imposte risulterà tanto più significativa ed apprezzata quanto più capace di selezionare i soggetti interessati ad una effettiva riduzione. I risultati ottenuti in tema di lotta all'evasione fiscale dimostrano che l'azione congiunta di una pluralità di fattori quali la riforma tributaria, l'innovazione telematica e la rinnovata ef-

ficienza dell'Amministrazione finanziaria, consente di recuperare ampie risorse, senza quindi un'eccessiva riduzione della spesa pubblica, aggredendo la massa di imponibile evaso. Del resto, poiché non sono state modificate le aliquote formali e non c'è stata una significativa trasformazione della disciplina relativa alla definizione della base imponibile, gli incrementi di gettito ottenuti negli ultimi due anni non possono che derivare dalla azione di contrasto all'evasione fiscale.

In tale quadro l'oratore giudica erroneo e fuorviante, in assenza di una precisa quantificazione delle risorse disponibili, prefigurare immediatamente le misure concretamente attuabili per il 2001. Occorre invece al momento definire gli indirizzi portanti di una politica di riduzione della pressione fiscale che, avendo di fronte i grandi aggregati delle famiglie e delle imprese, sia in grado di selezionare i soggetti interessati, concentrando le misure agevolative al fine di renderle maggiormente percepibili ed apprezzabili. Al di là della indicazione quantitativa della riduzione della pressione fiscale complessiva, occorre approfondire l'esame della qualità e della incisività della politica tributaria. Se per le famiglie l'indicazione fondamentale è quella di sostenere la domanda interna e per le imprese quella di sostenere lo sviluppo, appare ovvia l'esigenza di indirizzare sulle piccole e medie imprese e sui redditi medio-bassi gli interventi di maggior rilievo. Non appaia estranea ad una tale indicazione, sostiene il relatore, la esigenza di discutere il carattere ormai assunto dal sistema tributario complessivo, rispetto al principio della progressività. L'aggiornamento di tale principio alla mutata realtà economica e finanziaria potrebbe infatti consigliare di lasciare intatta la struttura delle aliquote, e di definire diversamente le basi imponibili, soprattutto considerando la natura dei redditi ed in particolare i redditi delle attività finanziarie.

Un ulteriore tematica riguarda il federalismo fiscale, a proposito del quale il relatore ritiene che il Documento passi in rassegna le problematiche esistenti più che indicare soluzioni e linee di intervento. Egli condivide la tendenza ad irrobustire la autonomia degli enti locali attraverso la progressiva sostituzione dei trasferimenti erariali con il gettito delle compartecipazioni delle imposte erariali, ma va approfondita la tematica del rapporto tra l'autonomia di spesa, la responsabilità finanziaria e il rispetto dei vincoli imposti con il patto di stabilità. Anche su tale aspetto, l'oratore ritiene essenziale poter disporre di cifre e dati più analitici rispetto a quanto contenuto nel Documento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(4592) Disposizioni urgenti in materia di finanza locale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso della seduta antimeridiana.

Il Presidente GUERZONI prende atto che – come nella seduta anti-meridiana – non ci sono iscrizioni a parlare in discussione generale e propone alla Commissione di spostare alle ore 13 di lunedì 10 luglio il termine per la presentazione degli emendamenti, originariamente previsto per le ore 21 di venerdì 7 luglio.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,50.

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 6 LUGLIO 2000

437^a Seduta*Presidenza del Presidente*

OSSICINI

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali D'Andrea.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(4324) Disposizioni in materia di promozione della cultura architettonica ed urbanistica

(2704) BESSO CORDERO ed altri. – Norme per la realizzazione ed acquisizione di opere d'arte negli edifici pubblici

(2897) BONATESTA ed altri. – Modifiche e integrazioni alla legge 29 luglio 1949, n. 717. Norme per il recupero e la manutenzione dei beni culturali e architettonici e dei centri storici di particolare interesse ambientale e artistico distrutti a seguito di calamità naturali e/o eventi dolosi, nonché per l'acquisizione di nuove opere d'arte

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 28 giugno scorso, nella quale – ricorda il PRESIDENTE – si era chiusa la discussione generale.

Agli intervenuti nel dibattito replica il relatore PAPPALARDO: al senatore Lombardi Satriani fa presente che le sue preoccupazioni circa il riemergere di una gerarchia di valori fra beni culturali di diverso rilievo rischiano, paradossalmente, di riaccreditare una distinzione ormai superata dalla cultura contemporanea. Le osservazioni del senatore Lorenzi sul conflitto fra scienza e cultura, poi, gli paiono fuori luogo, specialmente se riferite all'architettura, e i suoi riferimenti al Mezzogiorno non chiari. Il relatore dichiara invece sostanziale consenso con la senatrice Bruno Ganeri: il disegno di legge governativo muove dalla considerazione degli scempi inflitti al territorio e della devastazione portata al tessuto urbanistico nel-

l'ultimo cinquantennio e dal timore che la frattura nel rapporto fra paesaggio e opera dell'uomo divenga insanabile. L'obiettivo perseguito, dunque, non è solo quello di impedire ulteriori danni, ma anche quello di avviare un'opera di risanamento. Al senatore Brignone, che giudica insufficiente il testo governativo, fa presente che senza dubbio l'opera di risanamento del territorio e di rieducazione alla sua tutela è un impegno gravoso e di lungo periodo; ma l'ottimo è nemico del bene e ciò che conta è se la proposta governativa muove – come egli crede – nella giusta direzione. Concorda, d'altra parte, con la considerazione circa la vanità di ogni iniziativa se non si inciderà anche sul fronte della domanda e soprattutto su quello dell'offerta di produzione architettonica. Tutto ciò – fa rilevare al senatore Nava – riveste un pregnante rilievo etico, nella misura in cui implica una riforma del costume civile e amministrativo, dei comportamenti, della cultura e della deontologia professionale.

Esistevano – prosegue il relatore – due possibili forme di intervento: opportunamente, a suo avviso, il Governo ha scelto di non seguire quella tradizionale dei vincoli, dei divieti, della pianificazione dall'alto, a favore di un'altra, fondata sulle incentivazioni (anche materiali) e sulla promozione di nuovi comportamenti e di una nuova cultura. In questa scelta di fondo va colto, a suo avviso, il valore positivo del testo del Governo. Egli non nega, d'altra parte, che occorranò emendamenti, ad esempio per un migliore raccordo con la recente normativa in materia di appalti (su cui richiama l'attenzione del Governo), per rendere più trasparenti le procedure e per correggere aspetti come la troppo breve durata della Commissione prevista all'articolo 4, l'inefficacia mostrata finora dalle norme sull'arte negli edifici pubblici o la troppa discrezionalità lasciata dall'articolo 2, comma 2. E tuttavia vi sono, nel testo del Governo, proposte importanti, come l'incentivo allo sviluppo delle nuove professionalità per vincere l'oligopolio dei grandi studi professionali, o la normativa sull'arte negli edifici, attraverso cui non solo se ne allarga la fruizione ad un pubblico più vasto, ma la si aiuta anche a rinnovare i suoi stessi statuti.

Il relatore sottolinea poi come la nozione di cultura architettonica vada intesa in un senso più ampio che non la mera organizzazione razionale degli spazi: occorre farvi finalmente rientrare anche la cultura della decorazione, delle lavorazioni di qualità, cui si legano tutte quelle straordinarie capacità artigianali proprie della nostra tradizione, che purtroppo in molti casi vanno estinguendosi. Si riserva quindi – conclude – di proporre modificazioni al testo, affinché esso si presti anche a sostenere la rivitalizzazione di queste preziose attività, che rappresentano parte integrante della cultura nazionale.

Il sottosegretario D'ANDREA ringrazia a sua volta per il consenso di massima emerso dal dibattito e per i suggerimenti volti ad arricchire il disegno di legge governativo. Nel manifestare dunque piena disponibilità per le proposte emendative, specie se volte a dissipare possibili equivoci o chiarire ambiguità interpretative, si sofferma sulle ultime considerazioni del relatore, concordando sull'importanza di interrompere il circolo vi-

zioso da tempo avviatosi fra la scomparsa di antiche capacità artigiane e il disinteresse alla decorazione e all'uso di materiali di qualità in architettura. Una possibile sede di intervento a tal fine potrebbe essere la disciplina del capitolato d'appalto per il restauro. In effetti, è sempre mancata in Italia la stessa previsione della figura professionale intermedia fra il restauratore altamente qualificato e le figure più generiche.

Al senatore Lombardi Satriani fa presente che l'azione del Ministero – ad esempio a favore dei Sassi di Matera o dei piccoli borghi nell'Umbria terremotata – si ispira ad una concezione di patrimonio culturale tutt'altro che elitaria o inconsapevole dei valori storici e antropologici. In definitiva occorre respingere l'idea penitenziale che, intendendo l'edilizia popolare o dei servizi pubblici – scuole e ospedali – intrinsecamente priva di qualità architettonica, tanti danni ha sparso fino ad oggi sul territorio nazionale. Conclude confidando in un *iter* sollecito, pur con le opportune correzioni, come auspicato da tante parti.

Successivamente, su proposta del presidente OSSICINI, il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 4324 – adottato come testo base – viene fissato a martedì 18 luglio, alle ore 19.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Senza discussione, su proposta del presidente OSSICINI, viene fissato a giovedì 13 luglio, alle ore 19, il termine per la presentazione di emendamenti o schemi di risoluzione alternativi a quello del relatore sull'affare assegnato relativo all'insegnamento della religione cattolica.

Il senatore ASCIUTTI sollecita l'inserimento all'ordine del giorno del disegno di legge n. 4573, in materia di pugilato; il presidente OSSICINI fornisce assicurazioni.

Il senatore MARRI propone una breve riapertura del termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge n. 4486, recante rifinanziamenti ad interventi straordinari in materia di beni culturali; dopo un breve dibattito, con interventi del senatore BISCARDI e del PRESIDENTE, tale termine è fissato dalla Commissione a domani, venerdì 7 luglio, alle ore 13.

La seduta termina alle ore 15,50.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

GIOVEDÌ 6 LUGLIO 2000

377^a Seduta*Presidenza del Presidente***PETRUCCIOLI***La seduta inizia alle ore 14,45.**IN SEDE REFERENTE*

(447) UCCHIELLI ed altri – *Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica*

(884) CARPINELLI e SCIVOLETTO – *Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali edili nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica*

(1423) Luigi CARUSO – *Integrazione alle leggi 5 novembre 1971, n. 1086, e 2 febbraio 1974, n. 64, in materia di definizione delle competenze dei periti industriali dell'area meccanica*

(1522) MINARDO – *Competenze professionali dei geometri nel settore delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica*

(1891) BOSI – *Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali edili nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 1° marzo scorso.

Il relatore VERALDI ricorda che i provvedimenti in titolo sono all'esame della Commissione ormai da parecchi mesi e già da tempo sono stati depositati gli emendamenti. La trattazione è stata più volte rinviata nella speranza che il Governo potesse sciogliere le sue riserve e indicare – anche attraverso proposte di modifica – la soluzione migliore per varare una normativa che dovrebbe colmare una cronica lacuna legislativa. Da ultimo, anche l'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato ha segnalato l'esigenza di un intervento del legislatore.

Ora, perdurando l'assenza di un rappresentante del Governo, ritiene che sia giunto il momento di passare comunque all'esame degli emenda-

menti. Prima di ciò, potrebbe essere utile un nuovo incontro in sede di Comitato ristretto.

Il senatore BOSI si associa all'esigenza manifestata dal relatore Veraldi pur ritenendo superflua una ulteriore riunione del Comitato ristretto.

Il presidente PETRUCCIOLI, ferma restando la facoltà del relatore di convocare il Comitato ristretto, assicura che l'Ufficio di presidenza della prossima settimana provvederà a calendarizzare nuovamente i disegni di legge in questione per l'esame degli emendamenti.

Conviene la Commissione ed il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

GIOVEDÌ 6 LUGLIO 2000

359^a Seduta*Presidenza del Presidente*

SCIVOLETTO

Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali, Borroni.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(4603) Misure finanziarie di sostegno al settore agricolo

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 5 luglio scorso, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – sono stati illustrati tutti gli emendamenti (pubblicati in allegato al resoconto della seduta stessa) e sono stati espressi i pareri del relatore e del rappresentante del Governo. Il senatore Bettamio, ricorda ancora il Presidente, aveva altresì sollecitato il Governo a fornire ulteriori chiarimenti in relazione alla compatibilità con la normativa comunitaria degli interventi previsti dall'articolo 1 ed aveva invitato la Commissione ad attendere il parere della Giunta per gli affari delle Comunità europee sul provvedimento. Al riguardo, informa che la Giunta ha espresso il proprio parere nella seduta antimeridiana di oggi, manifestando un orientamento favorevole con osservazioni.

Il senatore BEDIN, presidente della Giunta ed estensore del summenzionato parere, precisa che la Giunta ha espresso parere favorevole in considerazione della notifica, inoltrata oggi stesso dal Governo italiano all'Unione europea, del provvedimento in esame. Pur nella consapevolezza che la Commissione europea avrà ora sessanta giorni di tempo per esprimersi sull'atto notificato, la Giunta non ha ritenuto infatti necessaria la sospensione dell'*iter* del disegno di legge, atteso che quella in corso è la prima lettura ed eventuali osservazioni potranno essere recepite nel corso della seconda lettura presso la Camera dei deputati.

Nel merito, egli ricorda altresì che nel 1997 il Consiglio dei ministri dell'Unione ha espresso parere favorevole sulla compatibilità comunitaria di un provvedimento legislativo (decreto-legge n. 149 del 1993, convertito dalla legge n. 237 dello stesso anno) recante disposizioni del tutto analoghe a quelle dell'articolo 1 del disegno di legge in esame e che, successivamente, la Commissione europea ha rinunciato a chiedere l'annullamento di tale decisione. Ciò induce ad un moderato ottimismo, sia formale che politico, in ordine alla valutazione che la Commissione europea vorrà fornire del provvedimento in titolo, benché – indubbiamente – le cifre ora previste siano assai maggiori di quelle stanziare nel 1993. Tale aumento è peraltro dovuto ad una più precisa valutazione delle dimensioni del problema e non comporta alcun ampliamento dei destinatari dei benefici. Egli esprime pertanto il convincimento che la notifica risulterà di significativa utilità all'indispensabile confronto a livello comunitario, fermo restando che l'*iter* del provvedimento non si concluderà certo nei prossimi sessanta giorni.

Il PRESIDENTE ringrazia il senatore Bedin per le sue precisazioni.

Il senatore CUSIMANO ricorda che, nel corso della discussione generale, aveva posto due interrogativi al Governo, su cui non ha ancora ricevuto risposta: in primo luogo, aveva chiesto conferma dell'effettivo costo sostenuto dall'Italia per le multe sulle quote latte; in secondo luogo, aveva chiesto per quale motivo il provvedimento in titolo non rendeva disponibile anche lo stanziamento in favore dei consorzi agrari, pur presente nella manovra finanziaria per il 2000 per una cifra pari a 507 miliardi.

Il sottosegretario BORRONI si riserva di rispondere a tali interrogativi nel corso della seduta.

Si passa all'esame dell'articolo 1 e degli emendamenti ad esso riferiti.

L'emendamento 1.1 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Il PRESIDENTE ritira l'emendamento 1.2, pur ribadendo la validità dei suoi contenuti. In considerazione dell'onere di spesa recato, si riserva quindi di ripresentarlo in Assemblea, corredato di adeguata copertura finanziaria.

Per dichiarazione di voto sull'articolo 1 interviene il senatore BETTAMIO, il quale preannuncia l'astensione del Gruppo Forza Italia non solo sull'articolo in questione, ma anche sui successivi, così come sul provvedimento nel suo complesso. Poiché si tratta di un atto dovuto, il suo Gruppo non si oppone infatti all'approvazione del provvedimento;

non condivide tuttavia la distribuzione di finanziamenti settoriali, avulsi da un progetto organico, consono al sistema-Paese.

Previa verifica del numero legale, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione accoglie pertanto l'articolo 1.

Si passa all'esame dell'articolo 2 e dell'emendamento 2.1 ad esso riferito.

Il senatore MARINO chiede conto al Governo del parere contrario su di esso espresso, consideratone l'intento meramente chiarificatore: è infatti a suo giudizio del tutto scontata la possibilità per il Ministro di avvalersi degli organi consultivi interni al suo Dicastero.

Il sottosegretario BORRONI ricorda che, a seguito del riordino operato con le leggi Bassanini, la maggior parte degli organi consultivi interni dei Ministeri è stata soppressa. Modifica tuttavia l'orientamento del Governo, rimettendosi alla Commissione.

L'emendamento 2.1 è quindi posto ai voti ed accolto, così come – con separata votazione – l'articolo 2, come modificato.

Si passa all'esame dell'articolo 3 e dell'emendamento 3.1 ad esso riferito.

Il senatore MARINO chiede nuovamente al Governo i motivi che lo hanno indotto ad esprimere parere contrario su tale emendamento, volto a rendere più sintetica la formulazione del comma 4.

Il sottosegretario BORRONI conferma il parere contrario del Governo.

Il senatore BEDIN dichiara il suo voto contrario sull'emendamento 3.1, ritenendo indispensabile il richiamo al comma 2 che l'emendamento intende eliminare.

Conseguentemente agli orientamenti espressi, il senatore MARINO ritira l'emendamento 3.1.

La Commissione accoglie quindi l'articolo 3, nonché successivamente l'articolo 4 (al quale non erano stati presentati emendamenti).

Si passa all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 4.

Il senatore BEDIN aggiunge – anche a nome del senatore ROBOL – la firma agli emendamenti 4.0.1, 4.0.2 e 4.0.3 del senatore Pinto; indi li ritira, prendendo atto della presentazione alla Camera di un emendamento

(al quale il Governo è favorevole) al disegno di legge n. 6559, recante disposizioni modificative ed integrative alla disciplina del settore agricolo e forestale, che sostanzialmente recepisce le indicazioni dei suddetti emendamenti.

Anche il senatore PREDA aggiunge la sua firma ai suddetti emendamenti.

Il senatore BETTAMIO ritira gli emendamenti 4.0.4 e 4.0.5.

Concluso l'esame degli emendamenti, il sottosegretario BORRONI risponde brevemente alle richieste di chiarimenti del senatore Cusimano. Quanto ai costi effettivi delle multe sulle quote latte, egli conferma che il compromesso raggiunto con l'Unione europea prevedeva il pagamento da parte dell'Italia dell'importo complessivo di circa 3.600 miliardi; le correzioni finanziarie apportate dall'Unione europea a titolo di recupero del prelievo latte non riscosso si sono però attestate, in un momento successivo, sulla somma complessiva di 3.350 miliardi, come riportato nella parte conclusiva della relazione introduttiva al disegno di legge in esame, nonché nel quadro finanziario riepilogativo contenuto nella relazione tecnica ad esso allegata. Per quel che riguarda invece la mancata inclusione, nel provvedimento, di norme attuative concernenti il finanziamento disposto dalla manovra finanziaria 2000 per i consorzi agrari, conferma che esse non sono necessarie, stante l'esistenza di una legge *ad hoc*.

Il PRESIDENTE avverte che si procederà alla votazione del mandato al relatore Piatti a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in titolo.

Il senatore MARINO dichiara il suo voto favorevole.

Il senatore CUSIMANO, pur precisando di aver votato a favore dei singoli articoli di cui consta il provvedimento, dichiara invece di non poter assumere analogo atteggiamento nei confronti del provvedimento nel suo complesso, il cui articolato gli pare in contraddizione con il titolo, recante «Misure finanziarie di sostegno al settore agricolo»: nessun sostegno si rinviene infatti rinvenire nelle misure prefigurate dal provvedimento, costituite esclusivamente, a suo avviso, da atti dovuti. Preannuncia pertanto la propria astensione.

Il senatore BEDIN conviene che si tratti di interventi dovuti, ma – osserva – non per questo scontati. Sottolinea in particolare la tempestività delle misure recate dall'articolo 2 e il rilievo assunto dall'articolo 3 in un'ottica di regionalizzazione degli interventi in agricoltura. Dichiara conseguentemente il voto favorevole del Gruppo del Partito Popolare Italiano.

Anche il senatore LAURIA Baldassare dichiara il proprio voto favorevole, a nome del Gruppo UDEUR.

Interviene infine il senatore SARACCO, dichiarando il voto favorevole del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo. Da un lato conviene infatti con il senatore Bedin che la doverosità di un atto non si traduce sempre nella sua automatica adozione: rappresenta pertanto titolo di merito aver portato avanti il disegno di legge in esame, che destina in misura adeguata e tempestiva i finanziamenti stanziati dalla manovra di bilancio 2000. Inoltre, il provvedimento consente una non scontata valutazione della corrispondenza fra atti di programmazione generale e loro concreta applicazione.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore Piatti a riferire favorevolmente sul disegno di legge in titolo, con la modifica apportata.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il sottosegretario BORRONI consegna alla Commissione una documentazione dell'Ispettorato centrale repressione frodi sull'utilizzo del latte in polvere nei processi produttivi dei formaggi.

Il PRESIDENTE, nell'assicurare che tale documentazione sarà tempestivamente inviata a tutti i componenti della Commissione, ricorda che nell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi tenutosi ieri si era convenuto di rinviare ad una nuova riunione dell'Ufficio di Presidenza stesso, da convocarsi martedì prossimo 11 luglio prima dell'inizio della seduta plenaria, la decisione sull'atteggiamento da assumere nei confronti delle irregolarità denunciate nel rapporto dell'Ispettorato centrale repressione frodi. Ciò, anche alla luce della risposta del Presidente Mancino alla richiesta di chiarimenti che egli stesso gli ha inoltrato in esito alla seduta del 27 giugno scorso, dedicata - fra l'altro - all'esame del disegno di legge n. 4550, recante norme per l'utilizzazione dei traccianti di evidenziazione nel latte in polvere destinato ad uso zootecnico.

Il senatore CUSIMANO chiede che detto Ufficio di Presidenza sia convocato per mercoledì 12 luglio, sempre prima dell'inizio della seduta plenaria della Commissione.

Conviene la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(1572) MONTELEONE. - *Estensione dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, in materia di contributo in conto capitale alle imprese agricole colpite da piogge alluvionali eccezionali nella campagna agraria 1996*

(3355) *PREDA ed altri. – Modificazioni della legge 25 maggio 1970, n. 364, in materia di calamità naturali in agricoltura*

(3541) *FUSILLO ed altri. – Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura*

(3556) *CAMO e MINARDO. – Riforma della legge 14 febbraio 1992, n. 185 «Nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale»*

(3568) *BETTAMIO ed altri. – Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 febbraio scorso, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – erano stati illustrati gli emendamenti fino all'articolo 7 del testo unificato preso a base della discussione.

Il relatore PREDA osserva che, sulla base dell'andamento del dibattito, appare indispensabile procedere ad una nuova stesura del testo unificato, raccogliendo alcune indicazioni contenute negli emendamenti finora presentati. In particolare, ritiene fondamentale recepire le indicazioni in materia di riassicurazione, di alleggerimento degli adempimenti spettanti ai consorzi di difesa, nonché di partecipazione delle regioni al Fondo di solidarietà.

Qualora la Commissione convenga, si dichiara pertanto disponibile a redigere un testo riformulato, che potrebbe sottoporre alla Commissione già la settimana prossima, con l'intesa che gli emendamenti finora presentati siano ritirati.

Previo avviso favorevole del senatore BETTAMIO, la Commissione conferisce pertanto mandato al relatore Preda a redigere un nuovo testo unificato per i disegni di legge in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

(69) *FUMAGALLI CARULLI ed altri. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato*

(2264) *GUBERT e MANFREDI. – Norme d'inquadramento ed avanzamento fino alla qualifica iniziale del ruolo dei dirigenti del personale direttivo del Corpo forestale dello Stato che espleta funzioni di polizia*

(2384) *ROBOL ed altri. – Nuove norme per l'inquadramento ed avanzamento del personale direttivo del Corpo forestale dello Stato*

(2508) *COLLA e AVOGADRO. – Istituzione del Corpo forestale ambientale delle regioni*

(2684) *VEDOVATO e PETRUCCI. – Istituzione del ruolo dei commissari del Corpo forestale dello Stato*

(4301) *PINTO ed altri. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato.*

(4428) *CUSIMANO e RECCIA. – Riforma del Corpo forestale dello Stato*

(4478) BUCCI ed altri. – Istituzione dell'agenzia forestale

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Costituzione di comitato ristretto)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 28 marzo scorso.

Il PRESIDENTE, in considerazione della mole di lavoro gravante sulla Commissione e, per contro, della urgenza di definire in tempi solleciti la riforma del Corpo forestale dello Stato, propone che la Commissione rinunci a svolgere la discussione generale sui provvedimenti in titolo e proceda fin d'ora alla costituzione di un comitato ristretto al fine di redigere un testo unificato delle diverse proposte presentate. Informa altresì di aver acquisito l'orientamento favorevole del relatore designato, senatore Murineddu, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, su tale procedura.

Senza discussione, la Commissione conviene sulla proposta del PRESIDENTE, il quale invita conseguentemente i Gruppi a far pervenire le proprie designazioni per il comitato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

GIOVEDÌ 6 LUGLIO 2000

470^a Seduta*Presidenza del Presidente*

SMURAGLIA

*La seduta inizia alle ore 15,30.**IN SEDE REFERENTE**(3230) MACERATINI ed altri. – Provvedimenti urgenti in materia di previdenza ed assistenza forense**(3231) MACERATINI ed altri. – Modifica dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 319, sull'elezione del Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense**(3483) CALVI ed altri. – Modifica alle norme della previdenza forense**(400) PREIONI. – Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori e integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 141**– e petizione n. 509 ad essi attinente**(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)*

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 28 giugno scorso.

Il PRESIDENTE propone di fissare alle ore 13 di giovedì 20 luglio il termine per la presentazione degli emendamenti allo schema di testo unificato dei disegni di legge in titolo predisposto dal relatore, senatore Roberto Napoli, e pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta del 28 giugno.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 5) Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2001-2004

(Parere alla 5^a Commissione, ai sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento. Esame e rinvio)

Il relatore MONTAGNINO introduce l'esame, per le parti di competenza, premettendo alcune considerazioni di carattere generale sul percorso che, nell'arco dell'intera legislatura, ha portato al risanamento dei conti pubblici, creando le premesse per l'avvio di una fase di sviluppo sostenibile e per il rilancio dell'occupazione. Tali soddisfacenti risultati sono stati raggiunti senza creare, anche negli anni più difficili, laceranti conflitti, bensì puntando sulla conciliazione e la concertazione degli interessi, tenendo però fermo come punto costante di riferimento l'interesse generale del paese. Conseguentemente a tale impostazione, perseguita con coerenza nel corso della legislatura, l'indebitamento netto della pubblica amministrazione, in linea con gli impegni del Patto di stabilità e crescita, è avviato ormai verso l'azzeramento, previsto per il 2003; il rapporto tra debito e PIL, che si è ridotto di circa 10 punti tra il 1995 ed il 1999, proseguirà la sua discesa, per attestarsi al 95 per cento del PIL nel 2004, anno terminale considerato dalle previsioni; il differenziale tra i tassi di interesse italiani e quelli degli altri paesi è praticamente azzerato; il tasso di crescita, in termini di PIL, presenta un profilo sostenuto, superiore al 3 per cento; il margine operativo lordo delle imprese è in forte ripresa; l'aumento dell'occupazione si dimostra sensibile, anche al Sud, ed è significativo l'abbassamento del tasso di disoccupazione, rettificato al 10,7 per cento nel 2000, con una flessione di un punto percentuale rispetto alle previsioni. Lo scenario di riferimento delineato, complessivamente positivo, presenta alcuni elementi di preoccupazione in relazione all'andamento dell'inflazione, la cui previsione per il 2000 si colloca al 2,3 per cento, con uno scostamento dell'1,1 per cento rispetto al DPEF dello scorso anno. La rettifica in negativo della previsione relativa al tasso di inflazione va ascritta, pressoché interamente, al forte incremento dei prezzi dei prodotti energetici ed in particolare di quello del petrolio, che costituisce un fattore da tenere sotto stretto controllo.

Nel delineare il contesto generale di riferimento nel cui ambito si svolge la riflessione tracciata dal Documento all'esame, il relatore richiama le riforme strutturali che sono state realizzate in questi anni, e che in parte devono ancora dispiegare pienamente i loro effetti positivi: il riassetto del sistema fiscale e dell'amministrazione finanziaria; la riforma della scuola, con il consolidamento dell'autonomia scolastica e universitaria; la riforma sanitaria, centrata sugli interessi del cittadino ammalato e sulla riqualificazione anche deontologica dell'operatore sanitario; il decentramento e la semplificazione, avviato con le leggi Bassanini, tendenti a superare le rigidità burocratiche che storicamente hanno rappresentato un notevole limite allo sviluppo del paese; la riforma del mercato del

lavoro, dove sono stati attivati numerosi interventi tendenti a realizzare una maggiore flessibilità nella salvaguardia dei diritti fondamentali, soprattutto attraverso la politica dei redditi e la concertazione tra le parti sociali. Nel settore da ultimo citato sono stati conseguiti risultati notevoli, anche se permane tuttora un forte divario tra le diverse aree geografiche del paese, in alcune delle quali si è realizzata una condizione di piena occupazione, mentre in altre rimane ancora troppo elevato il livello di disoccupazione, in particolare giovanile e femminile. A tale proposito, va rilevato che, anche se le misure di flessibilità attuate negli ultimi anni, in particolare con l'introduzione del lavoro interinale e con una più puntuale disciplina del *part-time*, hanno concorso in modo determinante alla creazione di posti di lavoro aggiuntivi, è illusorio pensare che l'incremento dell'occupazione possa essere conseguito esclusivamente attraverso un processo crescente di flessibilizzazione dei rapporti di lavoro.

In generale, la coesione sociale del paese è complessivamente aumentata, anche se non è stata realizzata ancora appieno, e in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, la possibilità di fornire lavoro a chi ne ha bisogno. Si può pertanto affermare che viene consegnato alla nuova legislatura un paese migliore, più competitivo e moderno, che, anche nei momenti più duri, ha saputo risolvere le sue contraddizioni senza perdere di vista i principi dell'equità e della tutela delle fasce sociali più deboli. La prossima legge finanziaria si accinge quindi a redistribuire le risorse liberate dal conseguito risanamento finanziario e segna il passaggio dagli anni delle difficoltà a quelli delle opportunità, anche se l'eredità del passato, in particolare l'ancora troppo elevato debito pubblico, rappresenta un persistente fattore di limitazione della crescita.

Gli interventi per rilanciare lo sviluppo, in particolare nel Mezzogiorno, hanno teso a sollecitare le responsabilità dei singoli attori, fornendo aiuti ma non protezione alle imprese, come nel caso della legge n. 488 del 1992 e attraverso gli interventi previsti dalla programmazione negoziata. Ciò ha consentito l'effettuazione di scelte localizzate che hanno portato a significativi miglioramenti per numerose aree del meridione, in termini di crescita dell'occupazione e della produzione.

Sottolineato che l'intervento pubblico può fornire un notevole supporto alla crescita, che, però, non può decollare senza l'espansione dell'attività produttiva, il relatore si sofferma sui ritardi che si scontano nel campo delle infrastrutture, ritardi conseguenti alla contrazione degli investimenti pubblici nella fase del risanamento e che oggi devono essere superati, per evitare di frenare lo sviluppo, soprattutto in settori, come quello delle risorse idriche, che possono condizionare l'evoluzione socio-economica di intere aree del paese.

Il DPEF 2001-2004, prosegue il relatore, richiama esplicitamente la legge n. 144 del 1999 che conteneva, tra l'altro, una specifica delega legislativa per la riforma degli ammortizzatori sociali. Il ritardo accumulato su questo tema deve essere rapidamente colmato a partire dalla prossima legge finanziaria, che può dare risposta a quella estesa area di lavoratori dipendenti e di giovani che attualmente risultano del tutto sprovvisti di

strumenti di sostegno del reddito. Per intervenire incisivamente su questo tema è possibile attivare sinergicamente diversi strumenti ed istituti, dalla semplificazione normativa ed amministrativa al nuovo ordinamento del mercato del lavoro, nel quale i soggetti privati sono chiamati ad operare a fianco degli operatori pubblici.

Anche l'assenza di una formazione adeguata rappresenta in molti casi un fattore che alimenta la disoccupazione, e sono pertanto necessarie in questo campo politiche innovative, che realizzino pienamente questo diritto per tutti i lavoratori. Il DPEF propone nuovi interventi in merito, nel campo della istruzione, della formazione professionale, delle politiche attive del lavoro, che costituiscono il passaggio da una impostazione finalizzata alla protezione passiva ad una politica di carattere promozionale.

L'effetto dell'insieme degli interventi sull'occupazione è stato quantificato in una maggiore crescita dell'occupazione, che nel 2000 dovrebbe aumentare dell'1,2 per cento, rispetto allo 0,6 previsto nel precedente DPEF per lo stesso anno. Nel triennio, le unità *standard* di lavoro dovrebbero aumentare in media dell'1,1 per cento all'anno, con un incremento in valore assoluto pari a 767.000 occupati e considerevolmente superiore in termini di posti di lavoro. Anche il tasso di disoccupazione previsto è in forte flessione e dovrebbe attestarsi nel 2004 al 7,8 per cento della forza lavoro, mentre il tasso di occupazione passerebbe dal 54,3 del 2001 al 56,9 del 2004.

Negli ultimi anni si è verificata anche una riduzione significativa del costo del lavoro, poco pubblicizzata anche per l'interesse di alcune aziende ed organizzazioni imprenditoriali a minimizzare questo dato. Occorre a tale proposito ricordare che il contenimento del costo del lavoro, di per sé senz'altro utile, non rappresenta però il principale fattore di miglioramento della competitività, in quanto, in un paese avanzato, ciò deve avvenire principalmente sul versante di una migliore qualità dei prodotti.

In tale contesto non si possono poi non richiamare criticamente i gravi ritardi nella definitiva messa a punto di alcuni strumenti normativi che possono rivelarsi particolarmente efficaci nel coniugare maggiore flessibilità del lavoro e tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori, quali le norme relative alla disciplina del socio lavoratore di cooperative, da tempo licenziate per l'Assemblea dalla Commissione, e il disegno di legge sui lavori atipici, già approvato dal Senato e pendente da tempo alla Camera dei deputati. È auspicabile quindi che il Parlamento completi prima del termine della legislatura la definizione di questi provvedimenti, che costituiscono elementi essenziali del processo di riforma e di modernizzazione del rapporto di lavoro.

Sul tema delle pensioni, il relatore concorda con l'impianto del DPEF, che non considera questo tema cruciale, rispetto a quelli dell'occupazione e dello sviluppo, in base alla condivisibile considerazione che negli anni passati è stata già realizzata una riforma strutturale del settore, tale da allineare i conti della previdenza con gli equilibri complessivi della finanza pubblica. Le verifiche previste dalla legge del 1995, che non occorre anticipare, potranno consentire, senza traumi, l'introduzione dei ne-

cessari correttivi per accelerare la fase di transizione dal vecchio al nuovo ordinamento.

Sulla base di tali considerazioni il relatore propone, in conclusione, di esprimere un parere favorevole sul Documento in titolo, integrato con le osservazioni da lui enunciate e da quelle che emergeranno nel corso della discussione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta inizia alle ore 16,10.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

GIOVEDÌ 6 LUGLIO 2000

334^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

CARELLA

*Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Fumagalli Carulli.**La seduta inizia alle ore 8,40.***IN SEDE DELIBERANTE**

(4380) *Regolamentazione del settore erboristico*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli ed altri; Pozza Tasca ed altri; Berselli.

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 28 giugno 2000.

Il presidente CARELLA ricorda che era in corso la discussione generale.

Il senatore DI ORIO, anche a nome dei Democratici di Sinistra, esprime una valutazione complessivamente positiva sul disegno di legge in titolo, rilevandone la grande importanza per la regolamentazione di un settore di così grande rilievo commerciale e sociale come l'erboristeria, tanto che a suo parere esso si può considerare solo in parte un provvedimento di carattere sanitario avendo importanti ricadute anche nel comparto agricolo e in quello industriale.

Egli non condivide talune considerazioni svolte in discussione generale che sono sembrate dirette a svalutare il ruolo dell'erboristeria e a mettere in rilievo potenziali rischi per la salute che sarebbero collegati a questa pratica: in proposito egli osserva che, similmente a quanto avviene in altri campi come in quello dell'elettromagnetismo, non vi è alcuno studio condotto secondo parametri scientifici condivisi che dimostri la pericolosità di qualche pianta officinale, e pertanto bisognerebbe a suo parere riflettere attentamente prima di lanciare accuse che possono destare ingiu-

stificato sconcerto nell'opinione pubblica e danneggiare migliaia di operatori del settore.

Un'altra questione che è stata sollevata in discussione generale è quella relativa all'improprietà della collocazione nel disegno di legge delle tabelle di classificazione delle piante e al contenuto stesso di queste tabelle. Pur condividendo la convinzione che una soluzione diversa sarebbe stata più aderente a criteri di corretta tecnica legislativa, egli ritiene però che tali osservazioni non siano tali da giustificare una soppressione delle tabelle dal testo che si rifletterebbe sull'intero articolato, richiedendo così l'approvazione di numerose modifiche. Infatti è il disegno di legge stesso a conferire al Ministro della sanità la facoltà di aggiornare le tabelle con proprio decreto, e oltretutto questa clausola di salvaguardia della necessaria flessibilità delle tabelle giustifica in qualche modo il loro inserimento nel disegno di legge, dal momento che si offre in questo modo al Parlamento un utile elemento di conoscenza sulla realtà dell'erboristeria.

Il senatore Roberto NAPOLI sottolinea in primo luogo la grande importanza che i senatori del Gruppo UDEUR attribuiscono al disegno di legge in titolo, le cui implicazioni commerciali e occupazionali sono evidenti non meno di quelle sanitarie. Sotto quest'ultimo aspetto risulta prevalente la necessità di tutelare adeguatamente la salute dei consumatori, anche considerando il fatto che negli ultimi decenni sono mancati studi approfonditi tanto sugli effetti terapeutici quanto sui rischi delle piante utilizzate in erboristeria.

Da questo punto di vista occorre rilevare che il crescente sviluppo della farmacologia di sintesi ha determinato negli ultimi venti anni un calo dell'interesse delle scienze farmacologiche nei confronti delle piante medicamentose, fino al punto che sembra mancare ai medici delle giovani generazioni quella conoscenza sull'uso terapeutico di alcune piante che in passato era patrimonio comune e condiviso della categoria.

Alla minore attenzione della farmacologia ufficiale nei confronti delle cure erboristiche ha corrisposto in questi anni un crescente interesse del pubblico, il che a volte non è privo di rischi, non tanto per i possibili effetti negativi delle piante usate in erboristeria, quanto per i pericoli che possono essere determinati dal repentino abbandono di cure mediche a volte essenziali.

Il Gruppo UDEUR valuta in maniera estremamente positiva la decisione di regolamentare finalmente l'esercizio dell'erboristeria, pur non nascondendosi le numerose perplessità suscitate dal testo in esame, non solo per quanto riguarda l'inserimento delle tabelle nel disegno di legge, ma anche, ad esempio, per l'ingiustificata esclusione delle lauree in biologia o chimica fra i titoli abilitanti all'esercizio della professione erboristica.

Tuttavia la Commissione deve essere ben consapevole che l'introduzione di modifiche, seppure migliorative, renderebbe estremamente difficile l'approvazione del disegno di legge entro questa legislatura, dal momento che la Camera dei deputati ha ormai a disposizione solo poche de-

cine di sedute utili, che in gran parte saranno impegnate dalla sessione di bilancio e dalla discussione delle riforme istituzionali.

La senatrice DANIELE GALDI concorda con le osservazioni del senatore Roberto Napoli, ritenendo quindi auspicabile l'approvazione senza modifiche del testo trasmesso dalla Camera dei deputati; ella ritiene peraltro che si potrebbero evidenziare i punti più controversi tramite una serie di ordini del giorno, diretti ad esempio ad impegnare il Governo ad effettuare una rapida revisione delle tabelle ovvero ad inserire in qualche altro disegno di legge l'estensione ai biologi ed ai chimici della facoltà di svolgere la professione erboristica.

Dopo un intervento del senatore TOMASSINI, il quale chiede di non chiudere la discussione generale per dar modo di intervenire al senatore Monteleone che lo aveva richiesto, il presidente CARELLA rinvia il seguito della discussione.

(2000-B) AGOSTINI ed altri. – Erogabilità a carico del Servizio sanitario nazionale dei farmaci di classe c) a favore dei titolari di pensioni di guerra diretta, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

Riferisce alla Commissione il presidente CARELLA, il quale, dopo aver ricordato brevemente l'*iter* al Senato del disegno di legge in titolo, illustra le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, che ha emendato l'articolo 1 nel senso di precisare che la condizione per l'erogabilità gratuita di farmaci di classe c) agli invalidi di guerra è la loro comprovata utilità terapeutica per il paziente e non, come affermava il testo approvato dal Senato, la loro indispensabilità e insostituibilità, termini questi oltretutto non coerenti alla definizione stessa della fascia c).

All'articolo 2 sono state invece apportate modifiche relative alla decorrenza dell'onere finanziario.

Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale, si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore TOMASSINI annuncia il voto favorevole del Gruppo Forza Italia ad un provvedimento, diretto alla tutela di una categoria particolarmente debole, e che risulta significativamente migliorato dalla Camera dei deputati.

La senatrice Carla CASTELLANI annuncia il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale.

Dopo interventi dei senatori MANARA e Roberto NAPOLI che annunciano il voto favorevole del Gruppo Lega Nord e del Gruppo UDEUR, il senatore MASCIONI esprime a nome del Gruppo dei Democratici di Si-

nistra soddisfazione per la conclusione di un *iter* estremamente lungo per un disegno di legge che rappresenta un atto di giustizia verso una categoria estremamente benemerita.

Il senatore MONTAGNINO annuncia il voto favorevole del Gruppo Popolare, che per primo si era fatto promotore di questo disegno di legge.

Verificata la presenza del numero legale, gli articoli 1 e 2, posti separatamente ai voti, sono approvati.

La Commissione approva quindi il disegno di legge nel suo complesso.

La seduta termina alle ore 9,30.

335^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
CARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Fumagalli Carulli.

La seduta inizia alle ore 15,30.

Il presidente CARELLA, verificata la mancanza del numero legale e, apprezzate le circostanze, toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 15,35.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

GIOVEDÌ 6 LUGLIO 2000

437^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

GIOVANELLI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente Calzolaio.**La seduta inizia alle ore 9,05.**IN SEDE REFERENTE**(4273) Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, approvato dalla Camera dei deputati**(2149) DE CAROLIS e DUVA: Normativa nazionale in materia di prevenzione dell'inquinamento da onde elettromagnetiche generate da impianti fissi per telefonia mobile e per emittenza radiotelevisiva**(2687) RIPAMONTI ed altri: Norme per la prevenzione dei danni alla salute e all'ambiente prodotti da inquinamento elettromagnetico**(3071) CÒ ed altri: Norme per la tutela dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici**(4147) SPECCHIA ed altri: Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico. Disposizioni per la progettazione, l'installazione, l'uso e la diffusione commerciale di apparecchiature elettriche e per telecomunicazioni generanti sorgenti di radiazioni non ionizzanti**(4188) BONATESTA: Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico**(4315) SEMENZATO: Obbligo di segnalazione dei rischi alla salute derivanti dai campi elettromagnetici emessi dagli apparati di telefonia cellulare***– e petizioni nn. 324, 652 e 763, nonché voto regionale n. 243, ad essi attinenti***(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)*

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore VELTRI fa presente di aver riformulato nella seduta di ieri l'ordine del giorno n. 8, espungendo nel dispositivo il riferimento al

rapporto costi-benefici in relazione alle misure di cautela da adottare per la tutela da possibili effetti a lungo termine anche per i lavoratori professionalmente esposti, intendendo così venire incontro alle esigenze poste in evidenza dal senatore Bortolotto.

Il senatore SPECCHIA ricorda innanzitutto come i senatori del Gruppo Alleanza nazionale si fossero richiamati, all'inizio dell'esame del disegno di legge n. 4273, alle posizioni fatte proprie dai deputati della sua parte politica nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, posizioni maturate nel costruttivo confronto posto in essere con le associazioni degli utenti e dei cittadini. Si mirava, pertanto, ad inserire nel corpo del disegno di legge i valori-limite.

I senatori di Alleanza nazionale, peraltro, hanno preso atto delle posizioni del Governo e della maggioranza, che sostengono come sia senz'altro preferibile demandare la fissazione dei valori limite ad uno o più decreti governativi che, in futuro, laddove necessario, potrebbero essere agevolmente rivisti.

L'atteggiamento estremamente costruttivo tenuto nel corso dell'esame del disegno di legge dalla maggioranza e dal rappresentante del Governo non è però sufficiente ad indurre i senatori del Gruppo Alleanza nazionale ad esprimere un voto favorevole sull'ordine del giorno n. 8 (nuovo testo) e sul mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea, tanto più che gli ordini del giorno nn. 1 e 2 hanno un'impostazione che, in linea di massima, è condivisa dalla sua parte politica.

A questo punto è opinione del Gruppo Alleanza nazionale che sia necessario soprattutto dare certezza ai cittadini e agli operatori, accelerando per quanto possibile l'*iter* del disegno di legge; ciò non significa che la sua parte ritenga possibile consentire il trasferimento del provvedimento alla sede deliberante, ma semplicemente che essa contribuirà affinché si proceda rapidamente alla discussione in Assemblea.

Peraltro, qualora l'*iter* parlamentare del disegno di legge non dovesse concludersi entro breve tempo, sarebbe comunque opportuno che il Governo emanasse i decreti recanti la fissazione dei valori-limite anche prima del mese di dicembre di quest'anno, ovviamente dopo aver riferito al riguardo alle competenti Commissioni dei due rami del Parlamento e dopo aver sottoposto il testo dei decreti alla Conferenza Stato-regioni.

Riformula infine l'ordine del giorno n. 6 nel seguente nuovo testo:

«Il Senato,

in sede di esame dell'articolo 4,

impegna il Governo

a tener conto, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, anche delle indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità».

Il sottosegretario CALZOLAIO prende atto di quanto testé dichiarato dal senatore Specchia e fa presente che il Governo sarebbe disposto ad accogliere in Assemblea, se ripresentate, le parti degli ordini del giorno nn. 1 e 2 concernenti l'impegno a riferire la decretazione sia alle frequenze che alle tipologie di impianto fisso non contemplate dal decreto ministeriale n. 381 del 1998, l'impegno a rivedere il concetto di dose media annua, nonché quello ad individuare, per i 50 Hz, valori di attenzione e obiettivi di qualità anche per il campo elettrico. Si dichiara disponibile ad accogliere altresì gli ordini del giorno nn. 6 (nuovo testo), 7 (nuovo testo) e 8 (nuovo testo).

Il senatore MANFREDI, nel condividere le osservazioni del senatore Specchia, annuncia che i senatori del Gruppo Forza Italia si asterranno sugli ordini del giorno nn. 1 e 2, ad eccezione delle parti che il rappresentante del Governo si è dichiarato disponibile ad accogliere e sulle quali esprimeranno un voto favorevole. Aggiunge quindi la propria firma agli ordini del giorno nn. 4 e 6 (nuovo testo), sui quali la sua parte politica esprimerà un voto favorevole insieme all'ordine del giorno n. 8 (nuovo testo).

Il senatore BORTOLOTTO, dopo aver preso atto con soddisfazione della decisione del senatore Veltri di modificare l'ordine del giorno n. 8 espungendo il riferimento al rapporto costi-benefici, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 1, anche per la parte non accolta dal rappresentante del Governo.

Il presidente GIOVANELLI avverte che, non facendosi osservazioni, si procederà alla votazione per parti separate dell'ordine del giorno n. 1.

Viene quindi approvato l'ordine del giorno n.1, limitatamente alla parte in cui il Senato impegna il Governo a riferire la decretazione sia alle frequenze che alle tipologie di impianto fisso non contemplate dal decreto ministeriale 10 settembre 1998 n. 381.

La restante parte dell'ordine del giorno n.1 viene poi respinta.

Il senatore CARCARINO presenta il seguente nuovo testo dell'ordine del giorno n. 2:

«Il Senato,

premessi che:

la Camera ha approvato, in data 13 luglio 1999, una mozione nella quale si è impegnato il Governo a predisporre, entro 120 giorni, un decreto relativo ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità per la tutela della salute della popolazione e dei lavoratori professionalmente esposti nei confronti dei campi elettromagnetici generati a frequenze o da impianti fissi non contemplati dal decreto ministe-

riale n. 381 del 1998, assumendo, nella definizione di tali valori, gli indirizzi contenuti nel documento congiunto Iss-Ispesl, nel documento aggiuntivo Ispesl e sulla base dei dati evidenziati dalle indagini epidemiologiche;

nella citata mozione il Governo è stato impegnato, altresì, ad operare per la piena applicazione del decreto ministeriale n. 381 del 1998 in modo coerente sull'intero territorio nazionale;

il Governo ha presentato, in data 11 novembre 1999, pertanto rispettando i tempi previsti dalla mozione suddetta, due bozze di schemi di decreto, di cui una relativa ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità per la tutela della salute della popolazione nei confronti dei campi elettromagnetici generati a frequenze o da impianti fissi non contemplati dal decreto ministeriale n. 381 del 1998 e l'altra avente ad oggetto i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la tutela della salute dei lavoratori professionalmente esposti nei confronti di campi elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz;

si è svolta, in data 18 gennaio 2000, una audizione del sottosegretario all'ambiente, onorevole Calzolaio, nella quale, oltre all'apprezzamento del lavoro svolto dal Governo e sottoposto alla valutazione del Parlamento, sono state avanzate alcune proposte di modifica ed integrazione ai due decreti presentati; in particolare, è stato evidenziato come le bozze dei decreti non prendano in esame la totalità degli impianti fissi non contemplati nel decreto n. 381 del 1998, come richiesto dalla suddetta mozione parlamentare. Inoltre, per la tutela della salute della popolazione dai campi elettrici e magnetici generati a frequenza di rete (50 Hz) non sono stati introdotti valori di attenzione e obiettivi di qualità per il campo elettrico e, per il campo magnetico, sempre in relazione ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità, si introduce un concetto non condivisibile di dose media annua. Per i lavoratori professionalmente esposti, infine, non sono stati contemplati i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità;

impegna il Governo:

a) modificare gli schemi di decreto affinché:

- a) sia rivisto il concetto di dose media annua;
- b) siano individuati, per i 50 Hz, valori di attenzione e obiettivi di qualità anche per il campo elettrico;
- c) siano introdotti, anche per i lavoratori professionalmente esposti, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, in aderenza agli indirizzi contenuti nel documento congiunto Ispesl-Iss, come esplicitamente richiamato dalla suddetta mozione parlamentare».

0/4273/2/13^a (nuovo testo)

Cò, CRIPPA, RUSSO SPENA, CARCARINO

L'ordine del giorno n. 2 (nuovo testo) viene quindi approvato.

Il senatore MANFREDI ritira l'ordine del giorno n. 4.

L'ordine del giorno n. 6 (nuovo testo) viene approvato dalla Commissione.

I senatori BORTOLOTTO, RESCAGLIO, SPECCHIA e MAGGI aggiungono la propria firma all'ordine del giorno n. 7 (nuovo testo) che viene quindi approvato dalla Commissione.

Il senatore BORTOLOTTO invita il senatore Veltri a riformulare nuovamente l'ordine del giorno n. 8, inserendovi il riferimento alla destinazione di una quota dei proventi per le concessioni UMTS al risanamento dell'inquinamento prodotto dalle stazioni radiobase per telefonia cellulare.

Il presidente GIOVANELLI invita il senatore Bortolotto a presentare eventualmente un apposito ordine del giorno in tal senso, non sembrando opportuno apportare ulteriori modifiche all'ordine del giorno n. 8.

Il senatore BORTOLOTTO accoglie il suggerimento del Presidente e presenta il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4273,

invita il Governo:

a verificare la possibilità di destinare una quota dei proventi per le concessioni UMTS al risanamento dell'inquinamento prodotto dalle stazioni radiobase per telefonia cellulare».

0/4273/9/13

BORTOLOTTO

L'ordine del giorno n. 8 (nuovo testo) viene quindi approvato.

Il presidente GIOVANELLI ed il sottosegretario CALZOLAIO esprimono parere favorevole sull'ordine del giorno n. 9.

Il senatore MANFREDI ed il senatore MAGGI annunciano il voto contrario dei senatori dei Gruppi Forza Italia e Alleanza nazionale sull'ordine del giorno n. 9.

Il senatore CARCARINO, intervenendo a titolo personale, annuncia che si asterrà sull'ordine del giorno n. 9.

Dopo prova e controprova l'ordine del giorno n. 9 viene approvato.

Il senatore MANFREDI ed il senatore SPECCHIA annunciano che i Gruppi Forza Italia e Alleanza Nazionale si asterranno sul conferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea.

Il presidente GIOVANELLI presenta due proposte di coordinamento volte a sopprimere all'articolo 10, comma 3, le parole: «sentito il Comitato tecnico-consultivo di cui all'articolo 8, comma 4, se costituito», nonché a sostituire, all'articolo 16, comma 2, le parole: «misure di tutela di cui all'articolo 9», con le seguenti: «misure di tutela di cui all'articolo 5, comma 1».

Le due proposte di coordinamento, con separate votazioni, vengono approvate dalla Commissione.

La Commissione conferisce infine al Presidente il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 4273 con gli emendamenti accolti al testo approvato dalla Camera dei deputati (proponendo di conseguenza l'assorbimento dei disegni di legge nn. 2149, 2687, 3071, 4147, 4188 e 4315), autorizzandolo ad operare le modifiche di coordinamento formale che si rendessero eventualmente necessarie; gli dà altresì mandato a richiedere, laddove lo ritenga opportuno, l'autorizzazione allo svolgimento della relazione orale.

Con ciò si intende anche esaurito l'esame delle petizioni nn. 324, 652 e 763, nonché del voto regionale n. 243.

La seduta termina alle ore 9,55.

438^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
CARCARINO

La seduta inizia alle ore 15,05.

ELEZIONE DI UN SENATORE SEGRETARIO

La Commissione procede alla votazione per l'elezione di un senatore segretario. Risulta eletto il senatore MAGGI.

La seduta termina alle ore 15,15.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

GIOVEDÌ 6 LUGLIO 2000

218^a Seduta

Presidenza del Presidente
BEDIN

La seduta inizia alle ore 8,35.

OSSERVAZIONI E PROPOSTE SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente: «Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole» (n. 686)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, e conclusione. Osservazioni favorevoli alla 13^a Commissione)

Il relatore BORTOLOTTO riferisce sul provvedimento in titolo il quale modifica il decreto legislativo n. 152 del 1999, a suo tempo esaminato dalla Giunta in relazione al recepimento delle direttive comunitarie 91/271/CEE, sul trattamento delle acque reflue urbane, e 91/676/CEE sulla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

Il citato decreto n. 152 ha opportunamente innovato la disciplina disposta dalla cosiddetta legge Merli, la quale non era riuscita a conseguire l'obiettivo di migliorare, nell'arco di dieci anni, la qualità delle acque le quali sono anzi peggiorate per l'inadeguatezza dei controlli e, soprattutto, per la crescita enorme della quantità degli scarichi. Con l'attuazione, sia pure tardiva, delle suddette direttive attraverso il decreto legislativo n. 152 si è invece provveduto a disciplinare nel loro complesso i bacini idrici, attribuendo una serie di competenze in materia di programmazione e di controlli alle regioni e regolando, per la prima volta, la questione delle sostanze inquinanti provenienti da fonti agricole.

Evidenziando quindi come il provvedimento in titolo rechi modifiche marginali – quale la precisazione di aspetti definatori – del decreto legislativo n. 152 del 1999, sostanzialmente conformi con la normativa comuni-

taria, salvo la violazione di taluni termini fissati dalle direttive conseguente al tardivo recepimento delle stesse, il relatore propone di esprimere un giudizio favorevole.

L'oratore rileva poi che la Conferenza Stato-Regioni ha espresso un parere negativo sullo schema di decreto in esame in quanto le regioni avrebbero voluto avvalersi di una deroga, prevista dalla normativa comunitaria, volta a consentire lo scarico di acque reflue sottoposte solamente al trattamento primario in aree definite «meno sensibili». Il Governo, però, opportunamente non ha accolto tale richiesta ritenendo che la deroga prevista dalle direttive fosse riferita agli scarichi in acque oceaniche, fattispecie che non esiste in Italia.

Verificata la presenza del numero legale, su proposta del PRESIDENTE, la Giunta conferisce quindi mandato al relatore a redigere osservazioni favorevoli.

IN SEDE CONSULTIVA

(4603) Misure finanziarie di sostegno al settore agricolo

(Parere alla 9ª Commissione: favorevole con osservazioni)

In assenza del relatore Bettamio, impossibilitato ad intervenire, sul disegno di legge in titolo riferisce alla Giunta il presidente BEDIN attesa l'urgenza di esprimere il parere. Nella seduta di ieri la 9ª Commissione ha infatti sospeso l'esame del provvedimento, alla luce dei rilievi sollevati in merito alla sua conformità con la normativa comunitaria, per attendere il parere della Giunta.

Il disegno di legge reca infatti numerosi aspetti di rilievo comunitario riguardando una serie di interventi finanziari di sostegno al settore agricolo. L'articolo 1, in particolare, che appare quello più complesso per i profili di competenza della Giunta, autorizza una spesa di 107 miliardi per il 2000 e di 123 miliardi per il 2001 per rifinanziare le misure previste dal decreto legge n. 149 del 1993, in merito all'assunzione, a carico dello Stato, delle garanzie concesse da soci di cooperative agricole successivamente dichiarate insolventi. Il suddetto decreto legge fu oggetto di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea, avviata il 21 novembre 1995, per violazione dell'articolo 93 – divenuto, dopo l'accordo di Amsterdam, l'articolo 88 – del Trattato sulla Comunità europea, in materia di aiuti di Stato. Il Governo si è tuttavia avvalso della facoltà, prevista dallo stesso articolo, di ricorrere al Consiglio dell'Unione europea il quale, con decisione del 22 luglio 1997, ha riconosciuto la compatibilità comunitaria delle disposizioni previste dal suddetto decreto legge. La procedura d'infrazione è pertanto decaduta né la Commissione europea ha ritenuto di ricorrere alla Corte di giustizia contro la decisione del Consiglio, dimostrando in questo modo di dividerne le conclusioni.

Rilevando che la decisione del Consiglio si fonda sul carattere eccezionale delle misure previste dal decreto legge n. 149 del 1993, sull'esatta determinazione dei beneficiari e sulla definizione di un intervento circo-

scritto a 20 miliardi annui, a partire dal 1993, per un periodo di dieci anni, l'oratore evidenzia come il provvedimento in titolo rifinanzi misure già autorizzate entro il termine già accordato e senza peraltro estendere la platea dei beneficiari. Considerando tuttavia che il nuovo stanziamento di 230 miliardi comporta l'erogazione in due anni di una somma che raddoppia l'importo preventivamente autorizzato, si rende necessaria la comunicazione del provvedimento, come riconosciuto dalla stessa relazione di accompagnamento. Al riguardo il Governo ha tuttavia comunicato - probabilmente anche a seguito dell'attività istruttoria precedentemente condotta dal relatore Bettamio - che solo stamane, nonostante il fatto che il provvedimento sia stato presentato in Senato lo scorso 10 maggio, è stata avviata la procedura di notifica alla Commissione europea.

Precisando che tale comunicazione è obbligatoria ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato della Comunità europea - e consente di evitare che misure sostanzialmente conformi con il diritto comunitario siano oggetto di rilievi per meri vizi procedurali - il presidente Bedin osserva che la Giunta potrebbe proporre di sospendere l'*iter* del disegno di legge in attesa dell'esito della notifica ovvero acconsentire a proseguirne l'esame nella Commissione di merito tenendo conto che, trattandosi della prima lettura, eventuali modifiche richieste dall'Unione europea potranno essere apportate nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento. Al riguardo egli propende per tale seconda soluzione considerando che la notifica è stata avviata in data odierna e che essa riguarda misure già riconosciute compatibili.

L'oratore rileva quindi come considerazioni analoghe possano valere per gli articoli 2 e 3 del disegno di legge - rispettivamente concernenti il rifinanziamento di programmi per gli interventi di razionalizzazione nel settore agricolo, agroalimentare e forestale previsti dalla legge n. 499 del 1999 e la regolazione della posizione debitoria dello Stato per quanto concerne gli interventi del fondo di solidarietà nazionale - sostanzialmente compatibili con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato ma che comunque rientrano nell'obbligo di notifica alla Commissione europea.

Soffermandosi sull'articolo 4, che prevede il trasferimento di circa 1.100 miliardi all'AIMA per far fronte agli oneri derivanti dall'intesa raggiunta con l'Unione europea in merito al pagamento del prelievo latte, il presidente Bedin ne riscontra la conformità con gli obblighi comunitari a condizione che contestualmente vengano attuate, nella sede opportuna, le misure necessarie per recuperare le somme eventualmente dovute dai produttori responsabili del mancato rispetto delle quote latte, delle quali lo Stato si accolla transitoriamente l'onere di fronte all'Unione europea.

Il senatore LO CURZIO esprime apprezzamento per la relazione illustrata dal presidente Bedin.

Verificata la presenza del numero legale, la Giunta conferisce quindi mandato al presidente Bedin ad esprimere un parere favorevole con le osservazioni espresse.

(4641) *Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scalia; Signorino ed altri; Pecoraro Scanio ed altri; Saia ed altri; Lumia ed altri; Calderoli ed altri; Polenta ed altri; Guerzoni ed altri; Lucà ed altri; Jervolino Russo ed altri; Bertinotti ed altri; Lo Presti ed altri; Zaccheo ed altri; Ruzzante; Burani Procaccini ed altri

(1) *DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE – Legge di riordino dell'assistenza sociale. Istituzione di un assegno sociale per i soggetti anziani e di un assegno di inabilità*

(2840) *SALVATO ed altri.- Legge quadro in materia di assistenza sociale*

(4305) *CÒ ed altri. – Legge quadro in materia di assistenza sociale*

(Parere alle Commissioni 1^a e 11^a riunite: favorevole sui disegni di legge n. 1, n. 2840 e n. 4305; favorevole con osservazioni sul disegno di legge n. 4641)

Riprende l'esame rinviato nella seduta del 29 giugno.

Il relatore MANZI ricorda di aver illustrato congiuntamente i disegni di legge in titolo proponendo di esprimere un parere favorevole con le osservazioni esposte.

Verificata la presenza del numero legale, la Giunta conferisce pertanto mandato al relatore di redigere un parere nei termini proposti.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente BEDIN comunica che il senatore Tapparo ha rassegnato le dimissioni dall'incarico di Vice Presidente della Giunta essendo stato eletto nel Consiglio regionale del Piemonte. A tale proposito l'oratore esprime apprezzamento e gratitudine per l'attività svolta dal senatore Tapparo come componente della Giunta e dell'Ufficio di Presidenza e, in particolare, per l'apporto dato con le sue relazioni, fra le quali ricorda quella sulla legittimità democratica e la riforma delle istituzioni dell'Unione europea (*Doc. XVI, n. 9*).

Il Presidente ricorda altresì la fattiva partecipazione all'attività della COSAC (Conferenza degli organismi specializzati negli affari comunitari) del senatore Tapparo, cui porge anche a nome della Giunta sentiti auguri di buon lavoro per il nuovo incarico.

Il presidente Bedin porge inoltre il benvenuto al senatore Mignone, tempestivamente intervenuto ai lavori della Giunta a poche ore dalla sua designazione in sostituzione del senatore Papini, dimissionario.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA

Il presidente BEDIN ricorda che la Giunta ha sospeso l'indagine conoscitiva, svolta congiuntamente con la XIV Commissione della Camera, a proposito della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la cui discussione procede con il rilevante contributo della delegazione italiana ed, in particolare, del senatore Manzella. A tale proposito l'oratore propone di accogliere la richiesta rivolta ai Presidenti delle Camere e di talune Commissioni parlamentari, fra cui la Giunta, dal Forum italiano per la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – organismo che riunisce varie organizzazioni sindacali e associazioni – affinché le Camere promuovano un'audizione di rappresentanti della società civile prima della fase finale dei lavori della Convenzione incaricata della redazione della Carta. A tal fine la Giunta potrebbe conferire mandato al Presidente a chiedere al Presidente del Senato di autorizzare, salvo intesa della XIV Commissione della Camera, un'estensione della suddetta indagine conoscitiva ai rappresentanti delle forze sociali e di altri organismi della società civile.

La Giunta approva la proposta del Presidente.

Dopo brevi interventi del PRESIDENTE e dei senatori MANZELLA, BIASCO e LO CURZIO la Giunta conviene che, salvo accordo della XIV Commissione della Camera ed autorizzazione dei Presidenti dei due rami del Parlamento, la suddetta audizione potrebbe svolgersi il prossimo 25 luglio.

Il Presidente BEDIN ricorda infine che il prossimo 10 luglio si svolgerà presso la sede del CNEL il convegno preannunciato dal ministro per le politiche comunitarie Mattioli sulla partecipazione delle forze sociali e delle regioni alla fase ascendente del diritto comunitario, cui sono invitati tutti i componenti della Giunta.

La seduta termina alle ore 9,10.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni
criminali similiari**

GIOVEDÌ 6 LUGLIO 2000

**COMITATO DI LAVORO SULL'USURA
IL RACKET E IL RICICLAGGIO**

Il Comitato si è riunito dalle ore 14 alle ore 18,05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

GIOVEDÌ 6 LUGLIO 2000

108ª Seduta

Presidenza del Presidente
Michele DE LUCA

Intervengono il Presidente dell'Inail, professor Gianni Billia, e il Presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Inail, dottor Paolo Lucchesi.

La seduta inizia alle ore 14,20.

In apertura di seduta, il PRESIDENTE comunica che il Ministro del lavoro ha trasmesso il Rapporto per l'anno 2000 elaborato dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale sugli andamenti finanziari del sistema pensionistico obbligatorio.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il Presidente propone che sia attivato il collegamento audiovisivo interno con la sala stampa. La Commissione concorda e il collegamento è attivato.

Il Presidente avverte inoltre che della seduta odierna è redatto anche il resoconto stenografico.

Audizione del Presidente dell'Inail, professor Gianni Billia, e del Presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Inail, dottor Paolo Lucchesi, sulle politiche finanziarie e organizzative dell'Istituto nel nuovo contesto normativo

Il presidente DE LUCA ricorda che l'Inail ha prodotto un documento, che sarà allegato al resoconto della seduta, riferito alla nuova missione dell'Istituto che da ente assicurativo estende il proprio ambito di attività a nuovi beneficiari e alla copertura di nuove tipologie di rischio – si pensi

al danno biologico – e si qualifica con le funzioni di prevenzione e di riabilitazione. L'audizione odierna, richiesta dal Presidente dell'Inail e dal Presidente del Civ dell'Inail, deve integrare, chiarisce il Presidente, quel documento per definire la posizione dell'Istituto sulle diverse questioni affrontate.

Il professor BILLIA, premesso che il documento, inviato alla Commissione, è stato prodotto in modo congiunto dal Consiglio di amministrazione e dal Consiglio di indirizzo e di vigilanza e dunque è il risultato di una visione unitaria della riprogettazione dell'Istituto senza l'intervento di alcuna mediazione, fa presente che all'abbassamento del 5 per cento del livello delle tariffe, intervenuto nel marzo scorso, seguirà un ulteriore abbassamento al 7 per cento, concretandosi così un contributo cospicuo alla riduzione del costo del lavoro. Ricordato che si è registrato, nei primi mesi dell'anno, un aumento del 5,8 per cento delle morti sul lavoro e del 2,3 per cento degli incidenti, sottolinea come tali dati indichino un modello di sviluppo che, recando con sé rischi strutturali, impone un monitoraggio attraverso il controllo di filiera comprensivo di tutti i subappalti. In tal senso è intervenuto un accordo con il Ministero dei lavori pubblici e si è avviato un progetto di integrazione di rete con le amministrazioni centrali e locali, strumento idoneo a far emergere fenomeni – si pensi agli infortuni dei lavoratori extracomunitari e a quelli degli sportivi dilettanti – da verificare ricorrendo a una strategia di sinergie orizzontali estese a tutto il territorio nazionale. In questa ottica si muove anche il collegamento informatico tra Inail e Istat e i risultati del monitoraggio permettono di individuare le linee di tendenza del sistema produttivo che, in talune regioni, indica un incremento strutturale dell'occupazione, segnalato, in particolare, dal dato riferito ai lavoratori extracomunitari.

Sul piano della politica finanziaria dell'Istituto, il professor Billia lamenta la giacenza infruttifera di 8.000 miliardi depositati in Tesoreria che costituisce una tassa occulta sul costo del lavoro. Dopo aver accennato ai soddisfacenti risultati conseguiti nell'operazione di vendita del patrimonio immobiliare, sottolinea l'esigenza di risolvere il pregresso deficit della gestione agricola che non può più essere finanziata dall'industria, tanto più nel quadro di una competizione internazionale sempre più intensa. Risolto lo squilibrio passato, l'Inail è in grado di adottare misure, con una opportuna differenziazione di tariffe, commisurate alle diverse realtà del settore agricolo, che consentiranno il riequilibrio finanziario della gestione. Sottolineata la semplificazione amministrativa realizzata con il versamento mensile dei premi assicurativi, fa presente che l'Inail ha proposto di rivalutare, a proprio carico, la rendita del lavoratore deceduto che non abbia maturato i cinque anni di contribuzione, al fine di assicurare ai superstiti un trattamento pensionistico di reversibilità: si tratta di una misura sociale necessaria che riguarda circa 120 casi all'anno.

Osservato poi come l'Istituto non debba operare quale struttura sanitaria parallela, ma inserito nel sistema sanitario delle Asl, ricorda l'importan-

tante ruolo che l'Inail è chiamato a svolgere, in tema di riabilitazione, a seguito di accordi internazionali con diversi paesi – Palestina, Libano, Libia e Marocco – nei quali è assente l'intervento sanitario nello specifico settore.

Interviene poi il dottor LUCCHESI che, rilevato preliminarmente come l'operazione verità posta in essere con la redazione del documento segnali una situazione non grave dell'Istituto, ma sufficientemente seria, fa presente che è fondamentale risolvere il problema del deficit pregresso della gestione agricola, conseguenza di un processo di mutamento profondo registrato in tutti i paesi industrializzati, e forse in Italia avvenuto con ritmi ancor più rapidi, che non può essere a carico di un Istituto con caratteristiche assicurative. L'opera di risanamento, che può avvenire con un piano di lungo periodo, è condizione indispensabile al riequilibrio della gestione del settore agricolo. Rileva inoltre che lo Stato deve chiarire quale sia la concezione che ha degli istituti autonomi come l'Inail, soggetti evidentemente diversi dai ministeri, i quali devono operare, nel quadro legislativo, in piena autonomia di gestione senza vincoli assurdi quali la già ricordata giacenza infruttifera di Tesoreria. È inconcepibile – prosegue il dottor Lucchesi – porre vincoli agli investimenti dell'Istituto, imponendo funzioni improprie rispetto alla *mission*, con conseguenze negative sui costi. Solo riconoscendo autonomia gestionale si può assicurare un più alto livello di tutele e ciò vale anche per gli aspetti più tipicamente organizzativi, quali la politica del personale, il rapporto con le aziende e il sistema sanzionatorio.

Il progetto organico proposto è in grado, se attuato, di garantire il futuro dell'Inail nel lungo periodo e il modello econometrico in corso di progettazione, che l'Inail metterà a disposizione del Paese, consentirà di monitorare i processi di mutamento in tempo reale. Notato infine che si è compiuta una scelta che privilegia la partecipazione e il coinvolgimento a livello territoriale periferico, il dottor Lucchesi fa presente, tuttavia, che la decadenza della delega prevista dall'articolo 57 della legge 17 maggio 1999, n. 144, non ha consentito una riforma delle strutture territoriali dell'Istituto e, pertanto, ora si registra la situazione assurda di una organizzazione centrale riformata e di articolazioni periferiche ancora regolate dalla legge del 1962.

Prende quindi la parola il deputato GASPERONI che, ringraziati gli odierni interlocutori della Commissione per le integrazioni fornite al documento prodotto, ampiamente condivisibile e di prezioso ausilio per il Parlamento e il Governo, auspica che possano essere tempestivamente adottate le necessarie decisioni al fine di dare attuazione legislativa alle prospettive indicate. Nel fare quindi presente che è sua intenzione riproporre alla Camera la proroga della delega prevista dall'articolo 57 della legge n. 144 del 17 maggio 1999, non approvata dal Senato, chiede chiarimenti attorno alla destinazione dei contributi *ex* Enpi e *ex* Enaoli.

Il deputato DUILIO, ringraziato anch'egli le personalità intervenute, si domanda se, alla luce della profonda innovazione costituita dal decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, l'Istituto abbia sviluppato una riflessione complessiva sulla propria missione, sotto il profilo delle strategie da adottare concretamente, evitando il rischio che possano rimanere allo stato di astratte suggestioni. Inoltre occorre conoscere se, al di là dell'esercizio della delega previsto dall'articolo 57 della legge n. 144 del 17 maggio 1999, non sia necessario immaginare interventi atti a completare e ad armonizzare il quadro normativo, tenuto conto che il testo unico sottoposto a modifiche e a incursioni di vario tipo, offre un quadro lacunoso e disarmonico. Definita encomiabile la riduzione del 7 per cento delle tariffe, il deputato Duilio chiede quale proposta avanzi l'Istituto – che è realtà sostanzialmente sana, da valorizzare – nel settore agricolo, quali prospettive indichi per il sistema di finanziamento – non vi è alcuna scelta di carattere ideologico, nota, tra capitalizzazione e ripartizione – e sulla funzione della prevenzione al fine di conseguire risultati più adeguati rispetto ai dati allarmanti prima ricordati. Inoltre sarebbe opportuno conoscere le proposte dell'Istituto in tema di accertamenti medico-legali della invalidità, che dovrebbero muoversi in una logica razionalizzatrice, e se vi siano stime di quantificazione dell'onere che sarà sostenuto per il danno biologico, un aspetto sul quale è lecito esprimere qualche preoccupazione.

Il presidente DE LUCA, rilevato che il documento prodotto dall'Inail, sviluppata la tematica della nuova missione, sembra poi limitarsi a indicare l'esigenza di risolvere il problema antico della gestione agricola, fa presente che vi è l'esigenza di conoscere le stime degli oneri derivanti dalle nuove funzioni, a meno che tale questione non sia considerata prematura. Notato poi che dovrebbe essere chiarita la positiva situazione di cassa in presenza di un insoddisfacente bilancio, esprime l'avviso che la soluzione del pregresso deficit della gestione agricola debba essere a carico della fiscalità generale. Merita infine una riflessione la scelta, certamente non ideologica, che si dovrebbe compiere tra capitalizzazione e ripartizione.

Il senatore MACONI, ricordato che in molte realtà territoriali si registrano patti e accordi tra le parti sociali e le istituzioni, sollecita una riflessione sul ruolo spesso marginale dell'Inail in quei contesti.

Premesso che la missione dell'Inail è concentrata sulla prevenzione e quindi nell'indicare miglioramenti da apportare ai processi produttivi, il professor BILLIA ritiene che l'Istituto debba porsi come agenzia di innovazione tecnologica. Ribadito altresì che l'Inail deve operare all'interno della rete di prevenzione delle Asl, segnala lo spreco di risorse nel settore dell'accertamento medico-legale della invalidità, questione che va risolta ricorrendo a una corretta definizione dei lavori usuranti, elemento indispensabile anche per affrontare la riforma del sistema pensionistico. Assicurato che il problema della gestione agricola può trovare soluzione con la

modulazione di tre tariffe, scelta che ha già trovato il consenso delle parti sociali, il professor Billia sottolinea come lo Stato debba chiarire secondo quali modalità operative debba muoversi l'Ente al quale le attuali regole precludono la capitalizzazione. L'Inail chiede di poter operare in autonomia e con piena trasparenza, in un quadro che possa permettere la capitalizzazione, diversamente non vi è che la via obbligata della ripartizione. Avverte poi che, con il modello econometrico allo studio, si potranno monitorare, a cadenze ravvicinate, ogni tre mesi, i flussi e dunque verificare gli oneri derivanti dalle diverse, nuove funzioni. Il professor Billia ricorda infine che si è proposta la soppressione dei contributi *ex* Enpi ed *ex* Enaoli che, se destinati all'Istituto, dovranno essere utilizzati in particolare nel campo della prevenzione.

Rilevato che il decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000 ridisegna profondamente il ruolo dell'Inail, innovandone radicalmente la missione, il dottor LUCCHESI fa presente che la scelta legislativa compiuta risponde a una logica alternativa a quella del testo unico, qualitativamente superata dalla nuova normativa. Osservato poi come debba essere esteso anche al settore agricolo il rapporto tariffa-rischio, ribadisce che la soluzione del problema posto dal deficit pregresso della gestione agricola consentirà di conseguire l'equilibrio nel settore ricorrendo a limitate misure di assistenza, forse sostenute dalla sola solidarietà interna.

Notato poi che il settore agricolo presenta situazioni differenziate sotto il profilo dell'efficienza delle aziende, il dottor Lucchesi sottolinea come i vincoli legislativi imposti all'Inail negli ultimi vent'anni, annullandone di fatto l'autonomia finanziaria, abbiano costretto l'Istituto a consumare le risorse: una tendenza che continuerà se non si risolve il problema del deficit strutturale pregresso. Dopo aver fatto presente che non è possibile formulare previsioni attendibili sugli oneri derivanti dalle nuove attività introdotte – in tal senso sarà fondamentale il modello econometrico – avverte che la scelta del decentramento è premessa indispensabile perché siano svolte le nuove funzioni.

Con un protocollo tipo, definito tra l'Istituto e il Ministero della sanità, adattato, con il concorso delle parti sociali e delle strutture periferiche, alle diverse realtà regionali, l'Inail potrà operare nel quadro dei piani regionali nel settore della sanità, monitorare il territorio e correggere le situazioni più critiche. Si tende, conclude il dottor Lucchesi, a un ruolo integrato dell'Inail con i soggetti territoriali, anche se manca, attualmente, un centro di riferimento, con conseguenti fenomeni di dispersione che comportano anche danni di natura economica.

Il presidente DE LUCA, ringraziati il professor Billia e il dottor Lucchesi, esprime l'avviso che le risultanze dell'odierna audizione dovranno essere proposte all'attenzione del Governo per le opportune valutazioni e le conseguenti decisioni da assumere.

Dichiarata conclusa l'audizione, il Presidente avverte che la Commissione, nelle prossime sedute, procederà all'audizione delle organizzazioni

degli spedizionieri e, a conclusione della procedura informativa sulle prospettive di riforma della legislazione degli enti di previdenza privatizzati, all'audizione del Ministro del lavoro. Inoltre una seduta sarà dedicata all'audizione del coordinatore dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, professor Tamburini, sullo stato della procedura di dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti pubblici di previdenza.

La seduta termina alle ore 15,45.

ALLEGATO

**POLITICHE FINANZIARIE E ORGANIZZATIVE DELL'INAIL NEL NUOVO
CONTESTO NORMATIVO***Il ruolo dell'INAIL dopo il decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000*

Il decreto legislativo n. 38 del 2000 ha rimodulato e ampliato i compiti dell'Istituto, concorrendo ad accelerare la sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo del sistema di protezione sociale, orientato alla tutela globale della salute delle lavoratrici e dei lavoratori, con competenze esclusive per gli interventi indennitari e con compiti di partecipazione qualificata agli interventi sanitari, di prevenzione e riabilitazione. L'insieme dei compiti dell'Istituto così ridefinito richiede una nuova strategia finanziaria e organizzativa volta alla realizzazione, tra gli altri, di fondamentali obiettivi:

miglioramento delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare attenzione al lavoro sommerso e, insieme, rafforzamento degli interventi di prevenzione, cura, riabilitazione, reinserimento degli infortunati e invalidi nella vita professionale e di relazione;

indennizzo del danno biologico, a salvaguardia dell'integrità psico-fisica della persona che lavora, e estensione della copertura assicurativa a figure prima non tutelate – dirigenti, lavoratori parasubordinati, sportivi professionisti – fino all'introduzione dell'assicurazione per il lavoro in ambiente domestico.

Il legislatore, inoltre, ha assegnato all'Istituto nuove funzioni nelle politiche pubbliche per l'occupazione, chiamandolo a concorrere alla riduzione del costo del lavoro, alla lotta contro il lavoro sommerso, alla semplificazione amministrativa, al sostegno degli investimenti in formazione e sicurezza, in particolare nelle piccole e medie imprese.

Il pieno esercizio delle competenze dell'Istituto fissate dal decreto legislativo n. 38 del 2000 esige ora una precisa disciplina normativa, mediante l'emanazione di tempestivi atti legislativi e regolamentari, delle seguenti questioni:

revisione dell'istituto del regresso;

mensilizzazione del pagamento dei premi;

abolizione del divieto di cumulo tra rendita INAIL e pensione di reversibilità INPS;

ulteriore semplificazione dei rapporti con le aziende e gli assicurati tramite incisivi meccanismi di delegificazione;

forme di coinvolgimento anche preventivo dei soggetti interessati al fine di ridurre il contenzioso;

armonizzazione della tutela contro i rischi professionali per i dipendenti pubblici, il cui rapporto d'impiego privatizzato rende ormai obsoleta la gestione per conto dello Stato;

unificazione delle modalità di accertamenti medico-legali in materia di inabilità e invalidità, nella prospettiva di un riordino effettivo – già previsto dalla legge n. 335 del 1995 di riforma delle pensioni – dell'odierna complessa gamma delle prestazioni previdenziali e assistenziali (INPS, INAIL, civile e da causa di guerra). Riordino oggettivamente sollecitato, d'altro canto, dall'indennizzo del danno biologico;

adeguamento del modello ordinamentale, rafforzando i principi di autonomia, efficacia ed economicità di gestione, garantendo una più chiara separazione tra compiti di indirizzo politico e compiti amministrativi e riformando gli Organi territoriali coerentemente con il decreto legislativo n. 479 del 1994.

Per fare fronte a queste inedite quanto gravose responsabilità è indispensabile una nuova strategia di politica finanziaria e organizzativa dell'Istituto. Questo rinnovamento, per altro verso, è indissolubilmente legato a due basilari condizioni:

la conferma del metodo della partecipazione e della concertazione con le forze sociali, nonché della collaborazione con le altre pubbliche amministrazioni;

l'attribuzione all'Istituto di una reale autonomia decisionale, anche attraverso disposizioni legislative che consolidino coerentemente il quadro normativo definito negli ultimi anni (dal decreto legislativo n. 479 del 1994 alla legge n. 144 del 1999).

Politiche finanziarie

La certezza dei livelli di tutela che l'Istituto deve fornire è correlata alla sua autosufficienza finanziaria, ovvero a un equilibrio tra entrate e uscite che rispetti tendenzialmente due vincoli essenziali: l'esclusione di un aumento dei premi e la salvaguardia delle prestazioni.

In termini di cassa, i dati relativi all'esercizio 2000 confermano l'autosufficienza della gestione, ove si consideri che, alla fine dell'anno, è prevista una giacenza di circa 3.400 miliardi. Tale importo, unitamente al flusso finanziario annuale, è comunque in grado di assicurare la piena copertura delle spese istituzionali, anche con riferimento a proiezioni di medio termine.

Il bilancio dell'Istituto per l'anno in corso, invece, prevede – a legislazione costante – un disavanzo patrimoniale di circa 19 mila miliardi (differenza tra saldo attivo della gestione industria, pari a 20 mila miliardi, e saldo passivo della gestione agricoltura, pari a 39 mila miliardi).

Inoltre va tenuto in debita considerazione per gli effetti sul sistema finanziario dell'Istituto (disavanzo attuariale) il perpetuarsi della divaricazione tra riserve tecniche calcolate con il tasso di attualizzazione vigente (4,5 per cento) e l'attuale redditività degli attivi dell'Istituto (circa 2,5 per cento). Divaricazione che, in mancanza di interventi correttivi di detta redditività, si tradurrebbe in una scopertura delle riserve tecniche, al momento stimabile in circa 6.500 miliardi.

È dunque evidente la necessità di un'azione organica diretta a rimuovere le cause principali dello squilibrio economico-finanziario dell'Istituto, ovvero, da un lato, il *deficit* strutturale della gestione agricola, e, dall'altro, i vincoli di destinazione dei fondi disponibili. Vincoli che, non consentendone un'adeguata redditività, irrigidiscono la forbice tra tasso di attualizzazione delle riserve tecniche (4,5 per cento) e tasso di rendimento degli investimenti (circa 2,5 per cento).

Nel breve termine, nel contesto di adeguate politiche strutturali, l'adozione di misure radicali per il risanamento finanziario della gestione agricoltura comporta:

per la copertura delle spese d'esercizio la riorganizzazione del vigente sistema contributivo, stabilendo aliquote differenziate in rapporto al rischio;

per il debito nei confronti della gestione industria composto da circa 23.500 miliardi per trasferimenti e 14.500 miliardi per interessi maturati, la predisposizione di un piano di risanamento, con assunzione a carico della fiscalità generale degli oneri relativi alla sua estinzione.

Alla stessa stregua, nelle altre gestioni si impongono i seguenti provvedimenti:

rimozione degli obblighi di Tesoreria (sanciti nell'articolo 24 della legge n. 843 del 1978, nell'articolo 40 della legge n. 119 del 1981 confermato dalla legge n. 720 del 1984 e da successive modificazioni e integrazioni). In estrema sintesi, le giacenze infruttifere dell'Istituto depositate in Tesoreria in virtù di tali obblighi (sebbene esso non usufruisca di alcun versamento dello Stato a sostegno delle proprie gestioni), ammontano attualmente a circa 8 mila miliardi. E, nel corso degli ultimi venti anni, ne hanno compresso le potenzialità d'investimento con una perdita per interessi di circa 12 mila miliardi;

revisione degli obiettivi e dei criteri di formazione dei piani di investimento nell'edilizia sanitaria, universitaria e di pubblico interesse (a cui per legge l'Istituto deve destinare il 55 per cento dei suoi fondi disponibili), affinché siano ispirati a logiche di massima redditività e di coerenza con le finalità istituzionali di un'assicurazione sociale;

superamento degli investimenti in edilizia abitativa e trasferimento dei proventi della dismissione del patrimonio immobiliare e della cartolarizzazione dei crediti contributivi in un Fondo speciale INAIL a rendimento istituzionale.

Gli utili delle attività del Fondo saranno reinvestiti nel Fondo medesimo per la capitalizzazione delle riserve tecniche e, ove consentito dai rendimenti realizzati, potranno essere destinati sia alla riduzione dei premi, sia all'adeguamento delle prestazioni (in termini di prevenzione, cura, riabilitazione, indennizzo);

versamento mensile dei premi assicurativi, nuovo sistema di gestione del contenzioso tariffario e contributivo con le aziende e nuovo sistema di gestione dei crediti, senza soluzione di continuità tra le fasi di accertamento, riscossione tramite il fisco e la rete esattoriale, cartolarizzazione, utilizzando il modello mensile F.24 che unifica il prelievo fiscale e contributivo;

soppressione dei contributi ex Enpi e ex Enaoli, pari a circa 550 miliardi annui, in quanto contributi impropri e loro utilizzo per le funzioni istituzionali dell'Istituto, in particolare nel campo della prevenzione.

Più in generale, il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'Istituto implica una valutazione costante delle performance delle singole gestioni, ivi comprese le nuove attività dell'Istituto sulla scorta di previsioni attendibili che permettano tempestive scelte correttive, sul piano amministrativo e normativo. A tale scopo l'Istituto si impegna a realizzare un modello econometrico, con opportune sinergie con gli Enti che già usano questo strumento, per stimare le compatibilità delle scelte di bilancio con le dinamiche dei processi assicurativi e delle loro principali variabili, esogene e endogene. Sulla base dell'avvio di un processo di riequilibrio attuariale dei conti dell'Istituto, nonché alla luce di più solide basi conoscitive e previsionali, frutto anche della sperimentazione del modello econometrico, si potrà procedere a una ponderata individuazione del sistema di finanziamento più congruo con l'attività e le funzioni strategiche dell'Istituto.

Politiche organizzative

Si è già sottolineato che il modello di tutela pubblico configurato dal decreto legislativo n. 38 del 2000, e ribadito recentemente sia dal Parlamento che dalla Corte Costituzionale, definisce l'Istituto come una struttura strettamente integrata nel sistema di welfare, con competenze esclusive per gli interventi indennitari e con compiti di partecipazione qualificata agli interventi sanitari, di prevenzione e riabilitazione.

Ora, il mutato quadro normativo, cui corrisponde anche una platea di utenti assai più vasta e articolata nei bisogni di tutela, richiede un Istituto sempre più moderno e efficiente, in grado di operare con l'autonomia gestionale di una vera e propria azienda privata.

La realizzazione di questa irrinunciabile e obiettiva esigenza impone, innanzitutto, l'assunzione delle regole civilistiche sotto il profilo dei controlli, della contabilità e della gestione. Diventa tanto più necessario, pertanto, l'avvio di una verifica rigorosa con le forze sociali, in sede parlamentare e con le autorità di governo, sugli ostacoli esterni, anche di natura

legislativa e regolamentare, i quali, privilegiando logiche centralistiche, risultano in contraddizione con i principi di allargamento dell'autonomia dell'INAIL (e delle altre pubbliche amministrazioni).

In ogni caso, l'Istituto, che ha scelto da tempo di organizzarsi, secondo i criteri predominanti nelle imprese private, oggi si deve cimentare con due sfide impegnative. La prima è quella di ristrutturare i processi lavorativi sfruttando le potenzialità dell'innovazione tecnologica. La seconda è quella di accelerare la creazione di un'azienda fortemente decentrata (nelle sue funzioni operative e di servizio agli utenti), flessibile in rapporto ai cambiamenti della sua missione e nel governo delle risorse (umane, strumentali e finanziarie), cooperando sinergicamente con gli altri Enti pubblici e con il nuovo ruolo delle Regioni.

La riforma organizzativa deve avvalersi di tre leve decisive per il suo successo: il potenziamento dei processi informatici secondo il modello dello Sportello Unico; politiche del personale che premiano la produttività e la crescita professionale legata al merito, e che promuovano la creazione di figure professionali adeguate ai nuovi compiti dell'Istituto; una formazione diffusa, di qualità e permanente, suscettibile di garantire crescenti livelli di competenza e responsabilità.

È parte integrante di un più avanzato progetto organizzativo, infine, una presenza qualificata delle parti sociali nelle regioni e nelle province, che può essere assicurata dai Comitati territoriali. I loro compiti potrebbero comunque essere meglio definiti, in attesa di un aggiornamento della disciplina legislativa, attraverso un nuovo regolamento di funzionamento da emanare in via amministrativa.

Il CIV e il C.d.A. assumeranno le opportune iniziative per sottoporre queste proposte e linee di indirizzo programmatico all'insieme degli organi e del personale dell'Istituto, e per aprire rapidamente un confronto con i Ministeri vigilanti e con le Commissioni parlamentari competenti.

In considerazione dell'importanza e dell'organicità del documento che vede le parti sociali direttamente coinvolte, gli Organi dell'Istituto si impegnano a realizzare un serrato confronto con le stesse, al fine di costruire il più ampio consenso intorno alle proposte in questione.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

GIOVEDÌ 6 LUGLIO 2000

Presidenza del Presidente
Massimo SCALIA

La seduta inizia alle ore 13,30.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Massimo SCALIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, l'odierna seduta verrà ripresa mediante il sistema televisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

Audizione di Riccardo Di Bitonto, procuratore generale presso la corte d'appello di Bari

Massimo SCALIA, *presidente*, facendo riferimento al seminario organizzato di recente dalla Commissione a Bari sulle problematiche connesse al commissariamento per la gestione del ciclo dei rifiuti, invita il dottor Di Bitonto a prendere la parola, in particolare sulle inchieste giudiziarie in corso riguardo all'azione illegale svolta dalle associazioni criminali per lo smaltimento dei rifiuti: in tal modo, la Commissione potrà disporre nelle prossime settimane di un quadro completo relativo alle aree più a rischio dal punto di vista ambientale e predisporre un apposito documento.

Riccardo DI BITONTO, *procuratore generale presso la corte d'appello di Bari*, rileva innanzitutto che gli strumenti informatici a disposizione delle procure distrettuali permettono una conoscenza aggiornata e veloce della situazione complessiva riguardante i comportamenti illegali, in particolare quelli compiuti dalla criminalità organizzata.

Passa quindi ad esporre la situazione delle iniziative giudiziarie rientranti nel distretto di competenza, che comprende le procure di Bari, Foggia, Trani e Lucera.

Riguardo alla procura di Trani, si sofferma diffusamente sul procedimento riguardante un presunto smaltimento di rifiuti radioattivi per la cui individuazione si è reso necessario il telerilevamento aereo «Daedalus» da parte della Guardia di finanza, che riesce a localizzare con certezza le aree dove sono sepolti i materiali inquinati; ritiene che nelle indagini connesse agli smaltimenti illeciti sia sempre più necessario affinare gli strumenti fiscali, che offrono un supporto decisivo per individuare gli «incroci» aziendali.

Massimo SCALIA, *presidente*, ritiene che le rilevazioni effettuate per via aerea comportano un notevolissimo livello tecnico: chiede se le procure pugliesi dispongano di tecnici che possano a tale proposito fornire un supporto adeguato, non solo per i rifiuti radioattivi ma anche per ogni altro tipo di rifiuto tossico-nocivo.

Riccardo DI BITONTO risponde dettagliatamente ed afferma in particolare che la lotta contro la criminalità organizzata richiede strumenti tecnici adeguati e fondi ingenti, che però non debbono costituire un ostacolo se si vogliono conseguire risultati concreti.

Per quanto riguarda la procura di Bari, espone ampiamente la situazione relativa all'area di proprietà Fibronit all'interno del centro urbano, dove è stata registrata una presenza di amianto interrato nella zona dello stabilimento nonché di rifiuti tossico-nocivi: grande è l'allarme della popolazione e degli organismi pubblici per il verificarsi di fenomeni tumorali legati alla presenza dei predetti rifiuti, che statisticamente appaiono circa dieci volte superiori rispetto alla media nazionale avendo riguardo alla fascia di popolazione a ridosso dell'area in questione.

Nel procedimento giudiziario riguardante la Fibronit vi sono state dodici costituzioni di parte civile, di cui cinque da parte delle associazioni ambientaliste; pur essendo sicuramente urgente, la bonifica dell'area in esame non ha avuto finora significativi risultati, anche per l'inadempimento della Fibronit.

Come ha affermato in diverse altre occasioni, sottolinea la difficoltà degli organi giudiziari a perseguire i responsabili dei reati ambientali non essendo disponibili strumenti normativi adeguati, con un effetto di scarsa deterrenza rispetto alla volontà criminale.

Fornisce infine alcune notizie sui procedimenti giudiziari pendenti presso la procura di Lucera.

Massimo SCALIA, *presidente*, ringrazia il dottor Di Bitonto per l'analisi svolta riguardo ad ogni singola procura e ritiene che la documentazione sulle inchieste in corso possa essere inviata alla Commissione nei prossimi giorni.

Riccardo DI BITONTO assicura il Presidente Scalia che a breve la Commissione potrà disporre di quanto richiesto.

Giuseppe LO CURZIO (PPI) osserva che le indagini degli organi giudiziari in materia ambientale presentano difficoltà talvolta non superabili in breve tempo e che in ogni caso esse richiedono una preparazione accurata degli operatori nonché spese rilevanti.

Fatto riferimento alla necessità di operare un più deciso coordinamento fra le diverse procure per combattere efficacemente la criminalità organizzata, chiede maggiori informazioni sulle inchieste giudiziarie rientranti nella competenza della procura di Lucera.

Ermanno IACOBELLIS (Misto) ringrazia il dottor Di Bitonto per la disponibilità sempre dimostrata nei confronti delle iniziative e delle necessità documentali della Commissione.

Si sofferma in seguito sul necessario coordinamento delle inchieste sulla criminalità organizzata da parte delle procure distrettuali antimafia e fa riferimento ad un sopralluogo svolto dalla Commissione negli anni scorsi in una discarica «controllata» della zona di Bari. In tale occasione, ed in altre successive, è stato osservato che non sono stati effettuati i dovuti controlli da parte degli organi preposti per verificare il reale contenuto del materiale conferito, soprattutto tenendo conto che nelle discariche ai rifiuti solidi urbani possono essere mescolati facilmente rifiuti tossicologici derivati in specie dalle lavorazioni industriali.

Chiede se siano disponibili notizie aggiornate sulle discariche abusive per materiali radioattivi rinvenute nella zona dell'Alta Murgia.

Massimo SCALIA, *presidente*, ritiene che il problema del coordinamento fra le diverse procure sia importante, anche perché l'utilizzo degli strumenti informatici permette una capillarità delle conoscenze utilizzabile da tutti gli operatori giudiziari.

Ricorda che di recente sono stati nominati alcuni consigli di amministrazione delle agenzie regionali di protezione dell'ambiente e che quindi l'intero territorio nazionale può essere opportunamente vigilato: è naturalmente impossibile ipotizzare controlli completi, ma tali agenzie dovrebbero effettuare controlli a campione nelle diverse situazioni attinenti allo smaltimento ed al trattamento dei vari tipi di rifiuto.

Riccardo DI BITONTO fornisce ampie risposte e sottolinea che nel 1986 è stato istituito il nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri, che ha fornito finora agli organi giudiziari un valido supporto: deve però ricordare che in Puglia sono operative soltanto otto unità, certamente poche rispetto alle necessità della regione per la lotta alla criminalità organizzata nel settore ambientale. Oltre al numero, si deve avere riguardo alla formazione professionale delle forze investigative.

Dopo aver svolto diffuse considerazioni sugli strumenti normativi a disposizione degli operatori giudiziari nella lotta alle associazioni crimi-

nali, sottolinea con forza la necessità di disporre di mezzi tecnologicamente all'avanguardia, con una formazione professionale di alto livello, per individuare in tempi brevi in particolare i flussi finanziari all'origine degli interessi della criminalità. È urgente rispondere alle aggressioni mafiose in maniera organica e non episodica, per fornire al contrasto delle forze investigative l'efficacia richiesta dall'attuale delicata situazione.

Massimo SCALIA, *presidente*, svolte alcune osservazioni su quanto affermato in precedenza, sottolinea in particolare che l'ANPA sta predisponendo un sistema di rilevazione del traffico di rifiuti dal produttore fino al luogo di destinazione dei materiali.

Afferma che la Commissione svolge un'azione costante per favorire ogni soluzione che tenga conto delle necessità reali per la creazione di un sistema industriale nella gestione dei rifiuti; è poi assai importante tener conto nelle indagini dei flussi finanziari alla base degli interessi della criminalità organizzata.

Ringrazia il dottor Di Bitonto e lo congeda, invitandolo a fornire alla Commissione, come ha fatto in passato, ogni notizia che si renderà disponibile.

Seguito dell'esame della proposta di documento sui rifiuti speciali sanitari (relatore: on. Franco Gerardini)

Massimo SCALIA, *presidente*, fa presente che non sono state presentate proposte emendative al documento in titolo e che il relatore non è potuto intervenire all'odierna seduta; ritiene quindi che il seguito dell'esame e la votazione finale possano svolgersi la prossima settimana.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Massimo SCALIA, *presidente*, avverte che la Commissione tornerà a riunirsi mercoledì prossimo, 12 luglio 2000, alle ore 13.30, per ascoltare il procuratore della Repubblica di Palermo e per proseguire l'esame della proposta di relazione sulla regione Basilicata nonché della proposta di documento sui rifiuti speciali sanitari.

La seduta termina alle ore 14,45.